



Senato della Repubblica

**Servizio per la qualità
degli atti normativi**

Segreteria del Comitato
per la legislazione

Lavori del Comitato

luglio-dicembre 2025

XIX legislatura

febbraio 2026

n. 6

**Repertori del
Comitato per la legislazione**

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA.....	5
1. ATTIVITÀ DEL COMITATO.....	6
1.1 DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI.....	6
1.2 PARERI ESPRESSI	10
2. PRINCIPI E METODI DELLA LEGISLAZIONE NEI PARERI DEL COMITATO	13
2.1 PROFILI DI VALUTAZIONE D'IMPATTO	13
2.2 PROFILI DI QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE	14
3. MODIFICHE NORMATIVE APPROVATE A SEGUITO DEI RILIEVI ESPRESSI DAL COMITATO.....	17
4. PARERI DEL COMITATO NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2025	54

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA

Il dossier offre un quadro di sintesi dei lavori del Comitato per la legislazione del Senato nel periodo luglio – dicembre 2025. L'illustrazione delle attività del Comitato muove dall'analisi quantitativa degli atti esaminati, dei pareri espressi e dei rilievi formulati. Segue una sintesi dei principi e metodi della legislazione affermati dal Comitato in relazione ai due distinti profili della valutazione d'impatto, orientata alla disamina delle motivazioni e degli effetti dell'intervento regolatorio, e della qualità della legislazione, intesa sia come utilizzo appropriato degli strumenti normativi che come corretta redazione delle disposizioni. Le principali modifiche legislative approvate in accoglimento dei rilievi del Comitato, corredate da note esplicative desunte dai pareri, sono riepilogate nella forma di testo a fronte. Sono, infine, raccolti in ordine cronologico tutti i pareri approvati nel periodo di riferimento.

1. ATTIVITÀ DEL COMITATO

1.1 DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI

In base all'articolo 20-*bis* del Regolamento, il Comitato per la legislazione del Senato è chiamato a esprimere pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante e sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge, con riguardo alla valutazione d'impatto e alla qualità dei testi normativi (art. 20-*bis*, commi 3 e 5). Il Comitato può, inoltre, essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta delle Commissioni, sugli schemi di atti normativi del Governo e sui disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge (art. 20-*bis*, commi 5 e 7). Al Comitato sono, inoltre, assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente (art. 20-*bis*, commi 5 e 8).

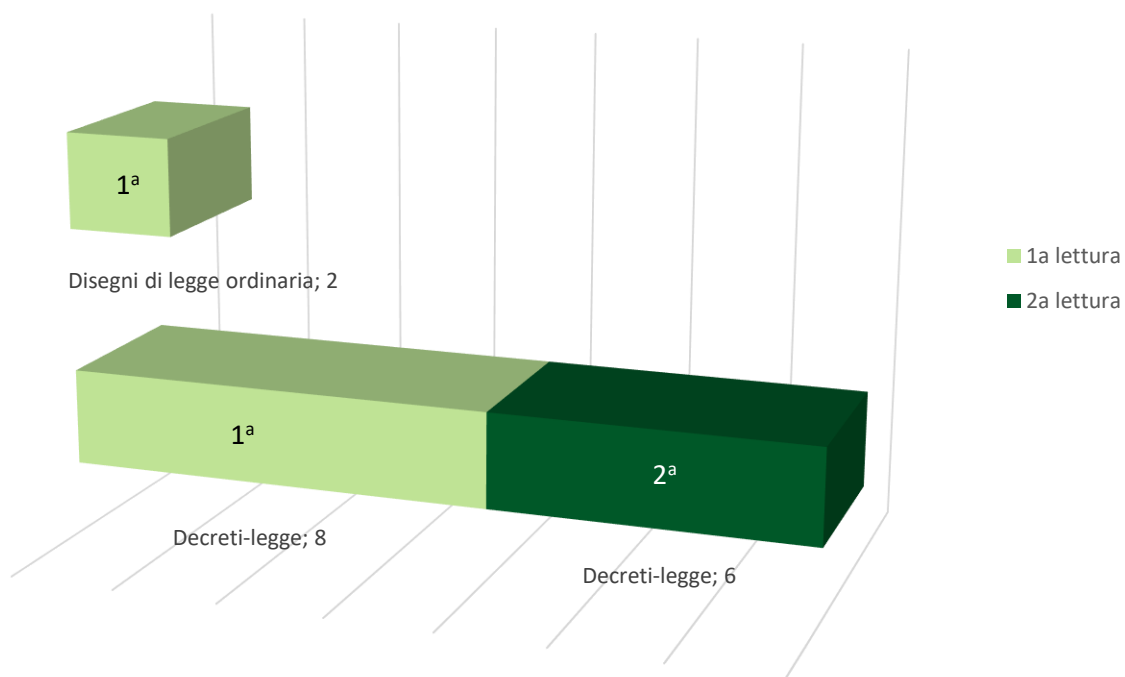
Nel sesto semestre di attività, il Comitato ha esaminato 16 disegni di legge, di cui 10 in prima lettura e 6 in seconda lettura.

	DECRETI-LEGGE	DISEGNI DI LEGGE ORDINARIA	TOT
1 ^a lettura	8	2	10
2 ^a lettura	6	-	6
TOTALE	14	2	16

Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

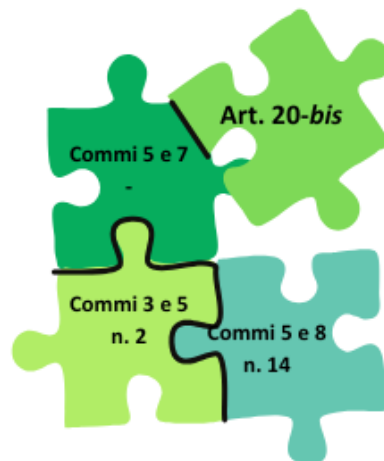
Quanto alla tipologia degli atti oggetto di esame, 14 sono disegni di legge di conversione di decreti-legge – di cui 8 in prima lettura e 6 in seconda lettura – e 2 sono disegni di legge ordinari entrambi in prima lettura.

Tipologia di disegno di legge e fase dell'*iter* parlamentare



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

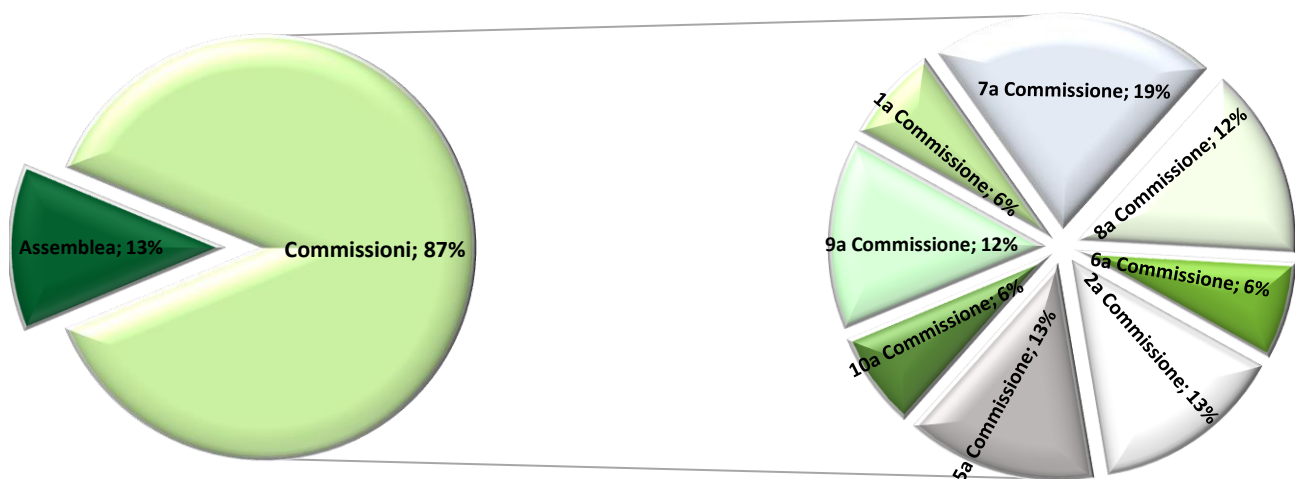
Base giuridica dei pareri espressi



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Il parere del Comitato è stato reso alle Commissioni per 14 disegni di legge, e per 2 all'Assemblea.

Disegni di legge esaminati: destinatari dei pareri



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

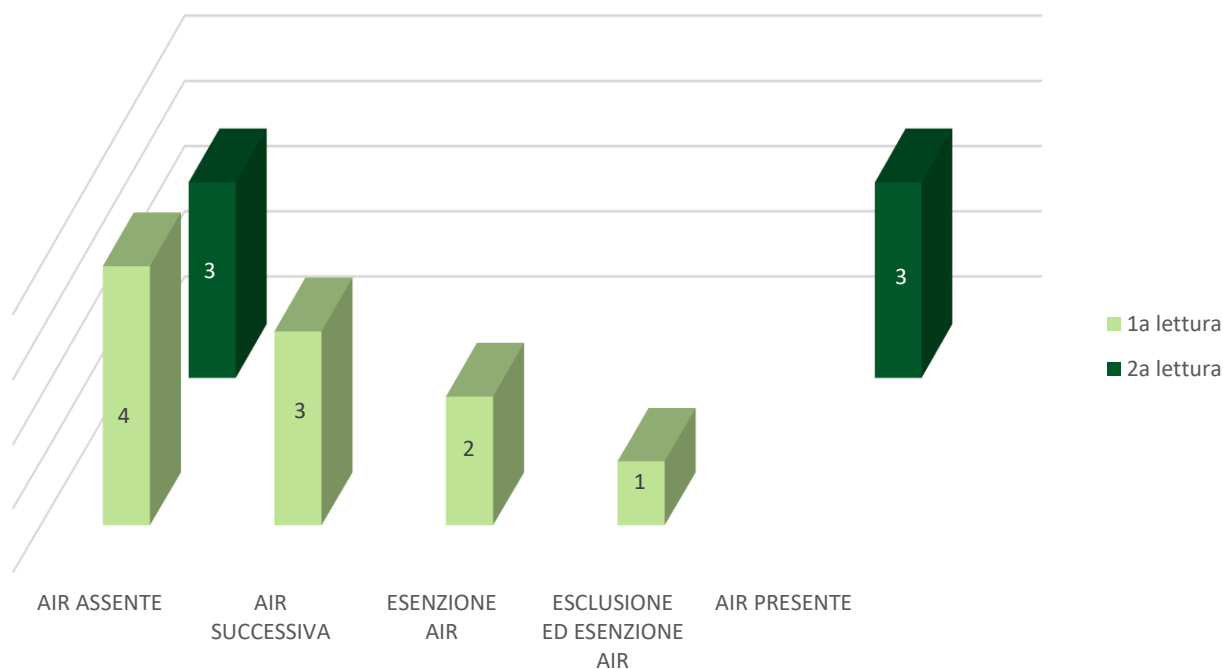
Assemblea	N.	Commissioni	N.	Pareri espressi
	2	1 ^a	1	
		2 ^a	2	
		5 ^a	2	
		6 ^a	1	
		7 ^a	3	
		8 ^a	2	
		9 ^a	2	
		10 ^a	1	
	2		14	Totale 16

Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Con riguardo al proponente, tutti i disegni di legge esaminati dal Comitato nel periodo di riferimento sono di iniziativa governativa.

Il Comitato ha verificato sistematicamente, anche ai fini dell'esercizio delle competenze in materia di valutazione d'impatto, la presenza dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e dell'analisi tecnico-normativa (ATN). A tal proposito, nel semestre di riferimento solo per 4 disegni di legge sui 10 esaminati in prima lettura l'AIR e l'ATN sono state trasmesse al momento della presentazione alle Camere. Tra i 10 disegni di legge in prima lettura, il disegno di legge AS 1639 (Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria) presentava la dichiarazione di esenzione dall'AIR, così come il disegno di legge 1689 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), mentre il disegno di legge AS 1625 presentava, unitamente alla dichiarazione di esclusione dell'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) n. 3, e agli articoli 3, 4 e 7, anche l'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da b) a h), e agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6. Rispetto ai 6 disegni di legge esaminati in seconda lettura, solo 3 erano corredati da AIR e ATN. Tutti i disegni di legge in prima lettura sono stati, quindi, esaminati dal Comitato senza disporre di AIR e ATN.

Presenza dell'AIR nei disegni di legge



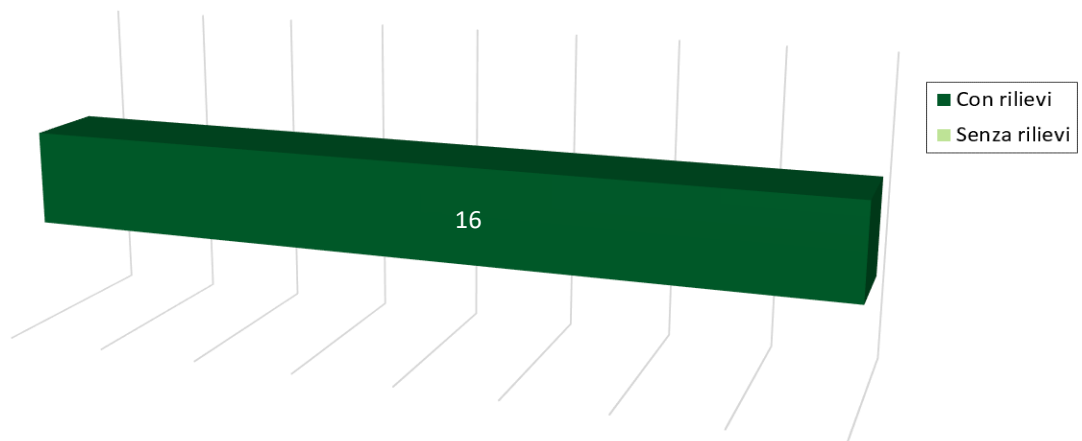
Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Il ritardo nella trasmissione alle Camere, in particolare rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, limita fortemente l'utilizzo in concreto dei contenuti delle relazioni AIR nel corso dell'istruttoria parlamentare, rendendo più difficoltosa per il Parlamento la valutazione delle scelte regolatorie compiute dal Governo.

1.2 PARERI ESPRESSI

Nel periodo di riferimento, il Comitato ha consolidato la funzione volta al miglioramento della qualità formale e sostanziale dei provvedimenti. Tale funzione, incentrata sulla verifica del rispetto delle tecniche per la redazione degli atti normativi e sulla valutazione dell'impatto delle misure previste, contribuisce a garantire chiarezza, precisione ed efficacia dei testi normativi e a costruire un «metodo della legislazione».

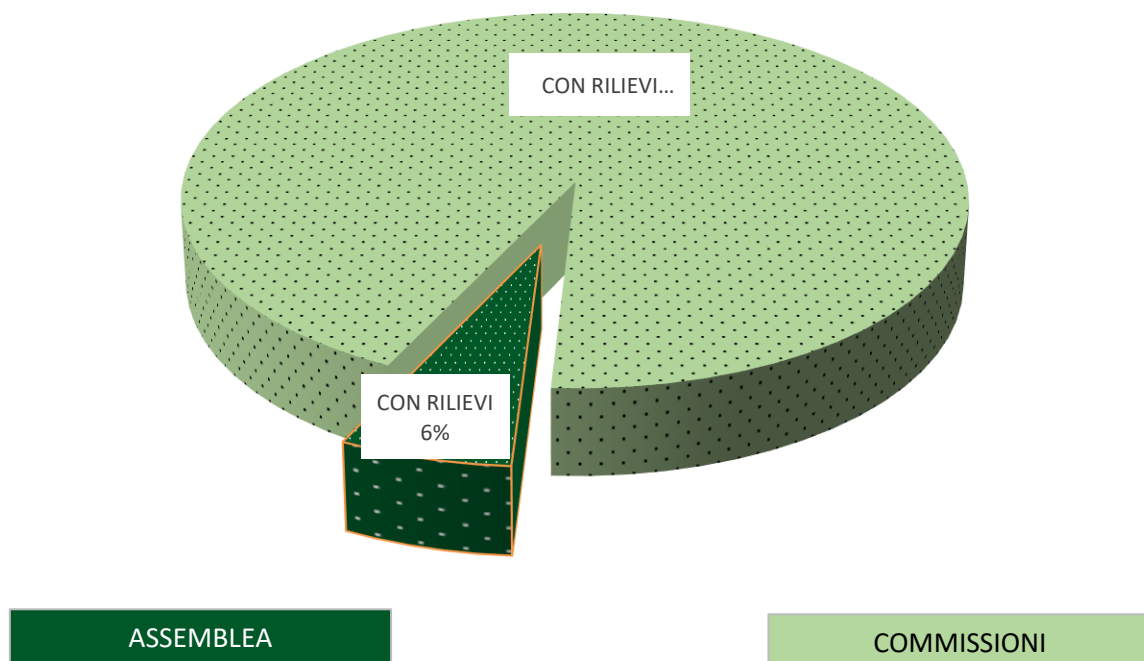
Numero dei disegni di legge con e senza rilievi



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Il Comitato ha espresso rilievi su tutti i disegni di legge esaminati, sia in forma di **osservazioni**, ovvero proposte puntuali di modifica del testo, che di **raccomandazioni**, ovvero richiami ai principi generali in materia di produzione normativa e tecnica legislativa.

Presenza di rilievi in relazione al destinatario

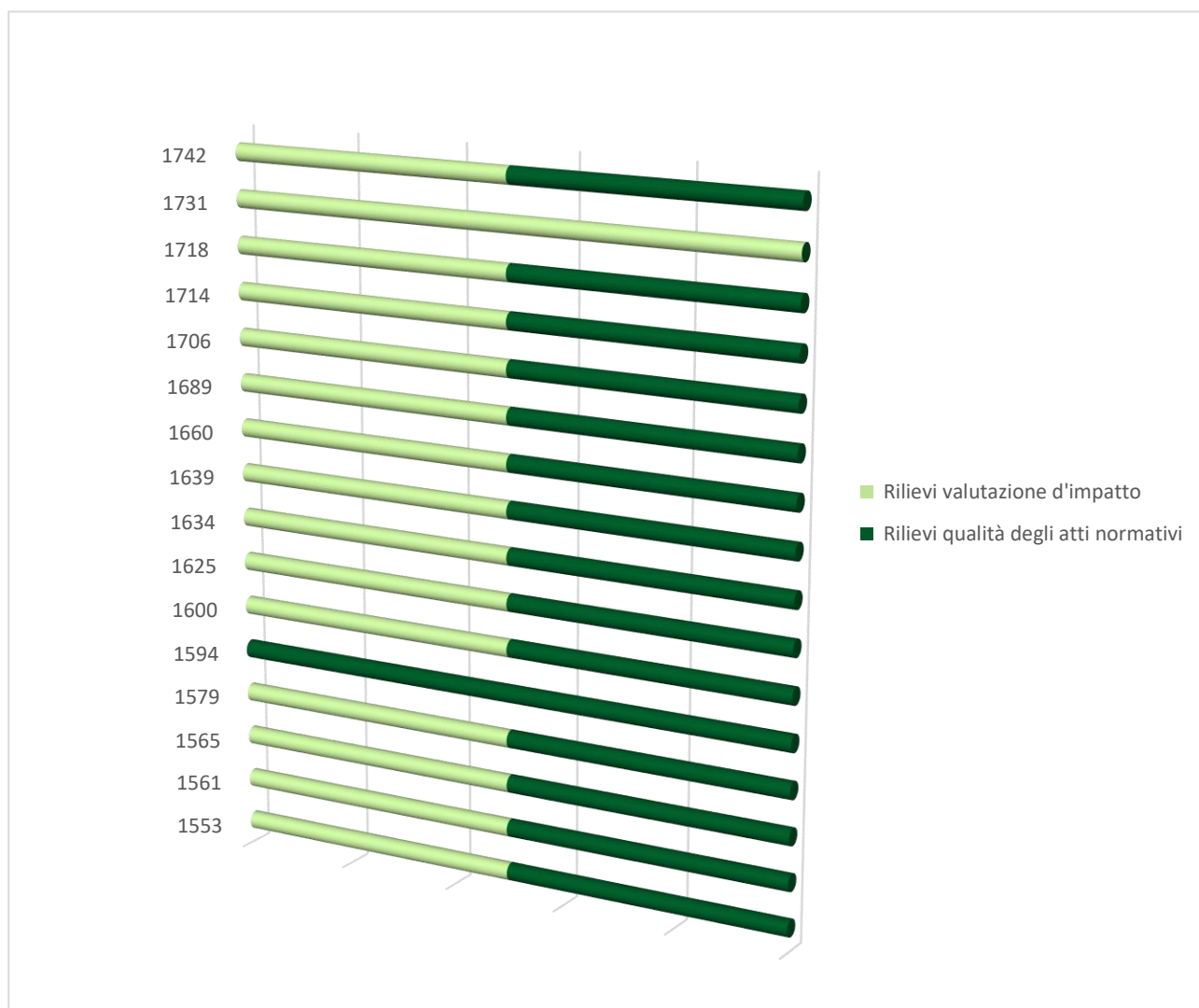


Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

I rilievi formulati dal Comitato hanno riguardato per 1 disegno di legge il solo profilo della qualità della legislazione, per 1 disegno di legge il solo profilo della valutazione d'impatto e per 14 entrambi i profili della valutazione d'impatto e della qualità della legislazione.

Al fine di trasformare i rilievi in un contributo concreto ai lavori parlamentari, il Comitato ha confermato la prassi, soprattutto nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in prima lettura, di trasfondere il dispositivo dei pareri in emendamenti, sottoscritti dal relatore al Comitato e dal Presidente, e presentati alla Commissione di merito o all'Assemblea entro l'ordinario termine di scadenza.

Analisi delle tipologie di rilievo per disegno di legge



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

2. PRINCIPI E METODI DELLA LEGISLAZIONE NEI PARERI DEL COMITATO

2.1 PROFILI DI VALUTAZIONE D'IMPATTO

La competenza in materia di valutazione d'impatto è una specificità che caratterizza il Comitato per la legislazione del Senato rispetto all'omologo organo della Camera dei deputati. A norma dell'articolo 20-*bis* del Regolamento, il Comitato è chiamato a esprimersi sulla valutazione d'impatto, e, dunque, a verificare la completezza e la congruità dell'analisi d'impatto a corredo dei disegni di legge di iniziativa governativa, inclusi quelli di conversione dei decreti-legge.

Le osservazioni del Comitato in materia di analisi e valutazione d'impatto intendono contribuire all'elaborazione di una regolamentazione che risponda alle esigenze della società e delle imprese e al miglioramento delle politiche pubbliche in termini di efficienza ed efficacia, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, utilizzando sia i supporti informativi in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo che gli strumenti per la verifica dell'attuazione dei provvedimenti e dei risultati conseguiti.

Sotto il profilo dell'**analisi e valutazione d'impatto**, nel corso del sesto semestre di attività il Comitato ha verificato che, in numerosi casi, i disegni di legge esaminati non erano corredati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), circostanza che ha limitato la possibilità per il Comitato di valutare le scelte normative del Governo¹. In tali casi, il Comitato ha richiamato l'esigenza di completezza dell'istruttoria ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, invitando il Governo ad assicurare la tempestiva presentazione dell'ATN e dell'AIR a corredo dei disegni di legge².

Nell'esaminare le AIR pervenute, il Comitato ha evidenziato in più occasioni la necessità di rafforzarne la qualità. In particolare, ha sottolineato l'assenza di indicatori specifici e di adeguate forme di monitoraggio, nonché l'opportunità di prevedere strumenti e procedure per la valutazione dell'efficacia delle disposizioni rispetto agli obiettivi perseguiti³.

Con riguardo ai casi di esclusione dell'AIR, il Comitato ha preso atto delle motivazioni addotte dal Governo, rilevando in alcune circostanze come non risultassero pienamente fondate⁴. In tal modo, ha implicitamente richiamato

¹ Cfr. pareri del Comitato sull'atto Senato 1153, sull'atto Senato 1561, sull'atto Senato 1565, sull'atto Senato 1579, sull'atto Senato 1660, sull'atto Senato 1706, sull'atto Senato 1718, sull'atto Senato 1731 e sull'atto Senato 1742 : «il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l'assenza dei predetti elementi istruttori limita le possibilità di analisi e di approfondimento delle scelte normative compiute dal Governo in ciascuno dei distinti ambiti di intervento del provvedimento;»

² Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1579 e sull'atto Senato 1660.

³ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1600 e sull'atto Senato 1625.

⁴ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1625: «in merito alla dichiarazione di esclusione dell'AIR, si rileva che le disposizioni in questione non sembrano incidere direttamente su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna.

l'esigenza di un esercizio rigoroso e motivato delle facoltà previste dagli articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, n. 169.

Da ultimo, il Comitato ha più volte ribadito l'importanza di prevedere strumenti idonei alla verifica degli effetti prodotti e dei risultati conseguiti rispetto alle finalità perseguite, valorizzando in particolare il ruolo delle valutazioni *ex post*⁵. In tale ottica, ha invitato il Governo a svolgere valutazioni d'impatto delle misure e dei risultati conseguiti, in particolare in termini di sviluppo economico e di incremento occupazionale⁶.

2.2 PROFILI DI QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

Sotto l'aspetto della **qualità della legislazione** il Comitato esamina la formulazione tecnica dell'atto legislativo, la semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, nonché l'efficacia dei testi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente (art. 20-*bis*, comma 5, del Regolamento).

In relazione ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Comitato si pronuncia anche con riguardo ai profili della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto. Il Comitato può, infatti, proporre la soppressione delle disposizioni che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge previste dalla legislazione vigente (art. 20-*bis*, comma 8, del Regolamento).

Con riferimento ai **presupposti di straordinaria necessità e urgenza** che giustificano l'adozione dei decreti-legge, il Comitato ne verifica la corretta indicazione nel preambolo, così come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Il controllo in sede parlamentare sulla sussistenza dei requisiti per l'emanazione dei decreti-legge rimane, infatti, pur con il riordino delle Commissioni permanenti recato dalla recente riforma regolamentare, sempre di competenza della Commissione affari costituzionali.

Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comitato ha spesso rilevato l'assenza di argomentazioni specifiche circa la sussistenza del **requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza** costituzionalmente prescritto per l'impiego da parte

Appare, invece, utile una esplicitazione dell'impatto atteso dall'applicazione in concreto delle modifiche e integrazioni alle disposizioni del codice ambientale (art. 1), del codice di procedura penale (art. 3), della legge n. 146 del 2016 sui reati ambientali (art. 4) e del codice della strada (art. 7);»

⁵ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1714: «l'AIR non reca, tuttavia, alcuna indicazione circa lo svolgimento di attività di valutazione *ex post* dell'impatto delle misure, finalizzate alla verifica degli effetti prodotti e dei risultati conseguiti rispetto alle finalità perseguite;»

⁶ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1639: «le disposizioni relative alla istituzione della Zona economica speciale (ZES) mirano a promuovere il superamento del divario economico e sociale delle aree territoriali del Mezzogiorno. Con l'inclusione di Marche e Umbria, le regioni alle quali si applica il regime speciale diventano dieci, ovvero una parte estremamente significativa del territorio nazionale. Appare, pertanto, essenziale disporre di dati e informazioni sull'applicazione della disciplina in questione e di un'analisi dell'impatto delle misure in questione, con particolare riguardo agli loro effetti economici e occupazionali;»

del Governo del decreto-legge⁷. Al riguardo, è stato richiamato il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui la preesistenza di una situazione di necessità e urgenza costituisce un requisito imprescindibile di validità costituzionale del decreto-legge, la cui mancanza determina non solo un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, ma anche un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. Come chiarito dalla Corte costituzionale, tali limiti non sono funzionali unicamente al mantenimento degli equilibri della forma di governo, ma mirano anche a contrastare modalità di produzione normativa caotiche e disorganiche, suscettibili di compromettere la certezza del diritto (sentenza n. 146 del 2024)⁸.

Sotto il profilo della **specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto**, il Comitato ha richiamato l'esigenza che le disposizioni di un decreto-legge siano di contenuto specifico e corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo. Al riguardo, ha rilevato come, pur afferendo formalmente agli ambiti materiali indicati nel titolo del decreto-legge, alcune disposizioni risultino riconducibili a finalità eterogenee tra loro e non pienamente coerenti con l'ambito materiale dichiarato, con conseguente compromissione del requisito di omogeneità del provvedimento⁹ e della funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenete provvedimenti provvisori con forza di legge ritenuti del Governo necessari e urgenti per affrontare casi straordinari¹⁰.

Il Comitato ha, altresì, evidenziato l'esigenza che la finalità unitaria del decreto-legge sia rispettata anche all'esito delle integrazioni introdotte in sede di conversione. In particolare, è stato rilevato che le disposizioni inserite nel corso dell'esame parlamentare che non risultino ricollegabili, sotto il profilo materiale o finalistico, a quelle originariamente contemplate dal decreto-legge confliggono con l'esigenza di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione¹¹.

Con riferimento alla **formulazione tecnica dell'atto legislativo**, il Comitato ha evidenziato in più occasioni il mancato rispetto dei principi per la redazione dei testi

⁷ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1561: «l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento a tre obiettivi principali, senza fornire argomentazioni puntuali circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;»

⁸ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1565.

⁹ Cfr. pareri del Comitato sull'atto Senato 1553, sull'atto Senato 1561, sull'atto Senato 1565, sull'atto Senato 1600 e sull'atto Senato 1660: «pur afferendo agli ambiti materiali descritti nel titolo, le disposizioni recate dal decreto-legge risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro;». Cfr. anche parere del Comitato sull'atto Senato 1579: «pur afferendo in misura prevalente all'ambito delle infrastrutture e dei trasporti, alcune disposizioni del decreto-legge, così come alcune modifiche e integrazioni introdotte nella fase di conversione in legge, risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro e non del tutto coerenti con l'ambito materiale descritto nel titolo del provvedimento;»

¹⁰ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1579.

¹¹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1594: «alcune disposizioni introdotte nella fase di conversione in legge, quale l'articolo 13-bis in materia di motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso, rischiano di alterare l'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario del decreto-legge;».

normativi. Innanzitutto, ha sottolineato l'esigenza di garantire la corretta numerazione dei capoversi e di aggiornare conseguentemente tutti i riferimenti interni, al fine di assicurare chiarezza e coerenza formale del testo normativo¹². Ha, inoltre, richiamato la necessità di una formulazione precisa delle disposizioni di proroga, osservando che la scadenza deve riferirsi all'effetto della proroga e non al provvedimento che la dispone, per evitare ambiguità interpretative¹³.

Particolare attenzione è stata rivolta alle modalità di redazione delle novelle, che il Comitato ha rilevato non essere pienamente coordinate tra loro, con conseguente rischio di incoerenze applicative¹⁴, e agli interventi di interpretazione autentica e modificativi, che devono essere riferiti direttamente al testo vigente, evitando rinvii agli atti modificanti, nel rispetto delle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi¹⁵. Sono stati oggetto di rilievi del Comitato anche i rinvii normativi agli allegati. Al riguardo, il Comitato ha invitato ad inserire gli allegati correttamente coordinati con il testo legislativo nel quale le disposizioni sono inserite¹⁶.

Sotto il profilo della **semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione**, il Comitato ha più volte segnalato l'uso di denominazioni potenzialmente fuorvianti, suggerendo di mantenere riferimenti coerenti con la terminologia già consolidata nell'ordinamento¹⁷. Ha, inoltre, censurato l'impiego di espressioni sintatticamente non corrette o di formule poco lineari¹⁸. In tali casi, il Comitato ha invitato a introdurre le opportune modifiche al fine di rendere le disposizioni più complete e comprensibili, nonché a preferire periodi più brevi rispetto a formulazioni eccessivamente lunghe¹⁹.

¹² Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1625.

¹³ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1553: «l'articolo 2 prevede che, nell'attesa che si perfezionino le procedure di conferimento di incarichi avviate il 24 febbraio 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito possa prorogare alcuni incarichi dirigenziali presso gli Uffici scolastici regionali "con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento" degli incarichi summenzionati. Tale formulazione appare inesatta, poiché la scadenza dovrebbe essere riferita alla proroga, e non al provvedimento che la dispone;».

¹⁴ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1561.

¹⁵ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1565.

¹⁶ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1706.

¹⁷ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1553: «le aziende alle quali fa riferimento l'articolo 6 del decreto-legge sono state denominate "aziende ospedaliere universitarie" solo per il periodo di sperimentazione di durata quadriennale, per poi assumere la denominazione di "azienda ospedaliero-universitaria". Al fine di evitare una ridenominazione che potrebbe non corrispondere a quella prevalente, si propone di intervenire sul solo comma 2, sopprimendo la specificazione e lasciando inalterata la rubrica, che ha valenza indicativa piuttosto che normativa;».

¹⁸ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1561.

¹⁹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 1565.

3. MODIFICHE NORMATIVE APPROVATE A SEGUITO DEI RILIEVI ESPRESSI DAL COMITATO



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1553-A

Relazione orale
Relatori MARTI e BUCALO

ARTICOLO 3, COMMA 1

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro **il 31 dicembre** 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, **della** legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 3, comma 1, autorizza assunzioni di personale al fine di realizzare obiettivi e interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza «entro l'anno 2025». Benché l'espressione sia usata correntemente e possa apparire sufficientemente chiara, è opportuno che le scadenze siano indicate in maniera precisa.

ARTICOLO 3, COMMA 2

<i>a)</i> al comma 938: 1) al secondo periodo, le parole: «nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; <i>master</i> universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse; 2) al terzo periodo: 2.1) la lettera <i>a)</i> è sostituita dalla seguente: «<i>a)</i> prova scritta»;»; 2.2) le lettere <i>c)</i> e <i>d)</i> sono abrogate; <i>b)</i> al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.	<i>a)</i> identico: 1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «sono richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «è richiesta» e le parole: «nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; <i>master</i> universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse; 2) la lettera <i>a)</i> è sostituita dalla seguente: «<i>a)</i> prova scritta»; 3) le lettere <i>c)</i> e <i>d)</i> sono abrogate; <i>b)</i> al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi e, al secondo periodo, la parola: «citato» è soppressa.
--	---

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 3, comma 2, reca alcune novelle ai commi 938 e 939 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, senza apportare i necessari coordinamenti ai testi. In particolare, il numero 1) della lettera *a)* sopprime la richiesta di titoli aggiuntivi alla laurea per la partecipazione a procedure concorsuali senza adeguare il verbo dal plurale al singolare, mentre la lettera *b)*, sopprimendo tra gli altri il primo periodo del citato comma 939, lascia al secondo periodo l'espressione «citato comma 938» alla prima occorrenza del rinvio.

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B)

b) il comma 189 è sostituito dal seguente:

« 189. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021 è allo scopo programmato, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020. ».

b) identico:

« 189. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera **del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 48 del 27 luglio 2021 è riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024**, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020. ».

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il comma 189 sopra citato, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, prevede che l'importo di 150 milioni di euro che era stato assegnato con delibera del CIPESS al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del testo previgente dei commi 189 e 190, sia destinato dal medesimo Ministero a una nuova finalità. Tuttavia, la formulazione della disposizione non esplicita che le risorse in questione sono destinate al Piano "RicercaSud", come chiarito dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica del disegno di legge.

ARTICOLO 6, COMMA 2

2. Il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende **ospedaliere universitarie** di cui al comma 1, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.

2. Il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende di cui al comma 1 conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 6 riguarda il personale di alcune aziende ospedaliere, identificate dal comma 1 nelle «aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517». Le medesime aziende sono poi indicate al comma 2 come «aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1» e alla rubrica come «aziende ospedaliero-universitarie». Secondo la lettera del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, le aziende alle quali fa riferimento l'articolo 6 del decreto-legge sono state denominate «aziende ospedaliere universitarie» solo per il periodo di sperimentazione di durata quadriennale, per poi assumere la denominazione di «azienda ospedaliero-universitaria». Al fine di evitare una ridenominazione che potrebbe non corrispondere a quella prevalente, si propone di intervenire sul solo comma 2, sopprimendo la specificazione e lasciando inalterata la rubrica, che ha valenza indicativa piuttosto che normativa.



N. 1565-A

Relazione orale

Relatori DAMIANI, MENNUNI e TESTOR

ARTICOLO 18, RUBRICA

Articolo 18.

(Disposizioni urgenti in materia di start-up)

Articolo 18.

(Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di start-up)

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il comma 189 sopra citato, come sostituito dalla lettera *b)* del comma 1, prevede che l'importo di 150 milioni di euro che era stato assegnato con delibera del CIPESS al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del testo previgente dei commi 189 e 190, sia destinato dal medesimo Ministero a una nuova finalità. Tuttavia, la formulazione della disposizione non esplicita che le risorse in questione sono destinate al Piano "RicercaSud", come chiarito dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica del disegno di legge.

ARTICOLO 18, COMMA 1

1. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: « gli investimenti qualificati » si interpretano come « gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati ».

1. Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: « gli investimenti qualificati » si interpretano come « gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati ».

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 18 contiene sia una norma di interpretazione autentica (comma 1) sia novelle a disposizioni novellanti (comma 2), precisamente all'articolo 33 della legge n. 193 del 2024 che ha introdotto modifiche ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in materia di vincolo di investimenti in Fondi per il Venture Capital. L'intervento modificativo, così come la norma di interpretazione autentica, va, tuttavia, riferito al testo modificato e non agli atti modificanti. Inoltre, l'interpretazione autentica non è menzionata, come sarebbe necessario, nella rubrica.

ARTICOLO 18, COMMA 2

2. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, al comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), dopo le parole: « lettera *b-ter*), » sono inserite le seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 » e le parole: « e, a partire dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e, a partire dall'anno 2027 ».

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 90, dopo le parole: « lettera *b-ter*), » sono inserite le seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 » e le parole: « e, a partire dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e, a partire dall'anno 2027 »;

b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: « lettera *b-ter*), » sono inserite le seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 » e le parole: « e, a partire dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e, a partire dall'anno 2027 ».

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 18 contiene sia una norma di interpretazione autentica (comma 1) sia novelle a disposizioni novellanti (comma 2), precisamente all'articolo 33 della legge n. 193 del 2024 che ha introdotto modifiche ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in materia di vincolo di investimenti in Fondi per il Venture Capital. L'intervento modificativo, così come la norma di interpretazione autentica, va, tuttavia, riferito al testo modificato e non agli atti modificanti. Inoltre, l'interpretazione autentica non è menzionata, come sarebbe necessario, nella rubrica.

ARTICOLO 20, TITOLO

	CAPO IV
	DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FI-
	NALI
Articolo 20.	Articolo 20.
<i>(Disposizioni finanziarie)</i>	<i>(Disposizioni finanziarie)</i>

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

dal momento che le disposizioni finanziarie recate dall'articolo 20 riguardano l'intero decreto-legge e non soltanto l'articolo 19, che è l'unica altra disposizione presente nel capo III – Disposizioni in materia di enti territoriali), si ritiene necessario introdurre un nuovo, apposito capo.

ARTICOLO 7, COMMA 1

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici)

1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015.

Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici **per gli anni** 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici)*

1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni **e delle province autonome di Trento e di Bolzano**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 7, comma 1, dispone in materia di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Dal momento che la materia riguarda sia le regioni che le province autonome di Trento e di Bolzano e che secondo la relazione tecnica "la disposizione è diretta a consentire la chiusura delle procedure per il riconoscimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della quota di *pay-back* per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", appare necessario integrare il comma 1, primo periodo, con il riferimento a queste ultime.

ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA A)

2. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, dopo il numero 1-*octies*) è aggiunto il seguente:

« 1-*novies*) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al citato decreto-legge n. 41 del 1995. »;

2. *Identico:*

a) *identico:*

« 1-*novies*) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui **all'articolo 36 del** citato decreto-legge n. 41 del 1995. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 9, comma 2, lettera a), capoverso 1-*novies*), menziona il regime speciale per i rivenditori di beni "di cui al decreto-legge n. 41 del 1995", atto normativo composto da oltre cinquanta articoli; appare opportuno indicare il riferimento normativo in modo puntuale.

.

ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA B)

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si rinvia all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2013/34/UE.»;

b) *identico*:

«1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini del presente comma **si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013** »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, introduce nell'articolo 45 del decreto legislativo n. 129 del 2024 un nuovo comma che estende le previsioni del medesimo articolo anche a particolari soggetti che appartengono allo stesso gruppo di una società che presenti istanza di autorizzazione come prestatori di servizi per le crypto-attività, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento UE 2023/1114. Al secondo periodo, è utilizzata una formula poco lineare per esplicitare la definizione di "gruppo".

ARTICOLO 16, COMMA 1, LETTERA C)

c) al comma 2, le parole: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero

delle imprese e del made in Italy e l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale»;

c) al comma 2, le parole: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero

delle imprese e del made in Italy e **il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri**»;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 16, comma 1, lettera c), novella il comma 2 dell'articolo 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, al fine di introdurre tra i membri fondatori dell'Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Nell'elenco dei membri fondatori compaiono però i Ministeri e non i Ministri preposti; sarebbe, quindi, opportuno fare riferimento all'apparato amministrativo piuttosto che all'Autorità politica delegata.

ARTICOLO 16, COMMA 1, LETTERA E)

e) al comma 6:

1) al primo periodo, dopo le parole: « nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e dell'industria »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « comunità scientifica nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e internazionale »;

e) *identico*:

1) *identico*;

2) al secondo periodo, **le parole: « al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale » e dopo le parole: « comunità scientifica nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e internazionale »;**

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 16, comma 1, lettera e), nel novellare il comma 6 del predetto articolo 62-bis, non prevede l'integrazione della citata Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale tra i destinatari della relazione biennale prodotta dalla fondazione; con l'occasione è utile aggiornare anche la denominazione "Ministro dello sviluppo economico".

ARTICOLO 20, COMMA 1

Articolo 20.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Articolo 20.
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo **per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2025**, 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 20, comma 1, dispone l'incremento del fondo "di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282," senza indicarlo nel modo corretto, come peraltro avviene sia nella relazione tecnica che nel comma 2, lettera e), del medesimo articolo.



N. 1625-A

Relazione orale
Relatore SISLER

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B)

« I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. »;

« I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da **quattro a sei mesi. Si applicano** le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. »;

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D)

d) all'articolo 256:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « è punito: » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. » **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:** « Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. »;

d) *identico:*

1) al comma 1, le parole **da:** « è punito: » **fino alla fine del comma** sono sostituite dalle seguenti: « è punito con **la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.** Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. »;

I-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

I-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. **Si applicano** le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il numero 1) sostituisce il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il secondo periodo prevede che qualora il reato previsto sia effettuato utilizzando un veicolo a motore al conducente si applichi la sanzione accessoria della sospensione della patente «secondo le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, sezione II» del codice della strada. La medesima formulazione è utilizzata al comma 1-*ter* dell'articolo 256 del decreto legislativo, introdotto dal numero 2) della lettera *d*) dell'articolo in esame, mentre il comma 3 dell'articolo 255-*bis* e il comma 2-*bis* dell'articolo 258, introdotti rispettivamente dalla lettera *c*) e dalla lettera *f*), numero 2), nel comminare la medesima sanzione accessoria della sospensione della patente, recano la seguente formulazione: «Si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, sezione II» del codice della strada. Poiché le diverse formulazioni utilizzate non implicano alcuna differenza sostanziale, appare necessario uniformarle, preferendo la seconda, in quanto l'utilizzo di due periodi più brevi in luogo di un solo lungo periodo rende la disposizione più chiara.

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA A)

Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:

« 19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo **nazionale dei gestori ambientali** e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni. »;

Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 19-ter. **Ferme restando le sanzioni previste per** il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della **presente parte** nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 **novembre** 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 19-ter dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede una sanzione amministrativa specifica per determinate condotte. La formulazione «Fermo il reato di cui all'articolo 256» sembra eccessivamente ellittica e imprecisa; ciò che resta fermo sono, infatti, le sanzioni penali previste per il reato e non il reato stesso.



N. 1634-A

Relazione orale
Relatore MARTI

ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA *B*)

b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito **da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.** »;

b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito »;

ARTICOLO 1, COMMA 1-BIS

1-bis. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge, che sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 62 del 2017, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito entro un termine che decorre «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». In realtà, quando si introduce la previsione di un provvedimento attuativo tramite novellazione di norme vigenti, è preferibile stabilire il termine di adozione fuori dalla novella stessa, in un comma autonomo dell'atto normativo. In caso contrario – soprattutto quando, come nel caso in esame, la previsione è inserita in una partizione dell'articolo inferiore al comma – si richiede all'interprete e, in ultima istanza, al cittadino uno sforzo supplementare per verificare l'effettiva vigenza di ogni singola disposizione anziché quella dell'atto legislativo nel suo complesso. Se, infatti, l'intenzione del legislatore di fare decorrere il termine dalla data di entrata in vigore della novella è comunque chiara, con questo tipo di intervento risultano, invece, più difficoltose l'individuazione dell'effettiva vigenza di un singolo periodo o parte di esso in un testo normativo e la definizione in modo univoco del termine per l'adozione del provvedimento attuativo.

ARTICOLO 1, COMMA 2

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione « Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « esame di maturità ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'esame di maturità di cui al comma 1.**

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 2, prevede, a seguito delle novelle recate dal comma 1 al decreto legislativo n. 62 del 2017, che l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sia ridenominato «esame di maturità» in tutta la legislazione. Tale ridenominazione è strutturata come una novella generica, da applicare ovunque ricorra la denominazione; tuttavia ciò non tiene conto del fatto che l'espressione non sempre ricorre nella sua forma completa, a partire proprio dal medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017 che, nel capo III, fa quasi sempre riferimento all'esame di Stato *tout court*. Appare pertanto preferibile una formulazione redatta in forma diversa dalla novella.

ARTICOLO 1, COMMA 4

4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; ».

4. *Identico:*

« *a-bis*) la **comunicazione** alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; ».

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 4, amplia i compiti dell'INVALSI, attribuendogli quello della «restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale». Il fine della disposizione, come chiarito dalla relazione illustrativa, è quello di contribuire «a valorizzare il *curriculum* in un'ottica di personalizzazione e riconoscimento delle competenze acquisite, nonché ai fini dell'orientamento». Tuttavia, il termine «restituzione» non sembra appropriato rispetto a una funzione che sembra essere – anche sulla base della relazione illustrativa – di trasmissione o comunicazione dei risultati individuali delle studentesse e degli studenti nelle prove nazionali «per garantire la base giuridica per il trattamento ulteriore di dati, rispetto a quello originariamente previsto, e per perseguire una finalità distinta – di carattere individuale – rispetto a quella iniziale del trattamento [dei dati] da parte dell'INVALSI, che è incentrata sulla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scolastico». Appare quindi opportuno un intervento di modifica.



ARTICOLO 2, COMMA 2

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, si applicano alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2025.

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, si applicano alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni **del Piano strategico della ZES unica** approvato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio di ministri 31 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2025.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 2, il comma 2 prevede che, nelle more dell'aggiornamento, si applichino alle regioni Marche e Umbria le previsioni del Piano strategico vigente. Quest'ultimo tuttavia non è citato esplicitamente e il rinvio è fatto alle «previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024», e cioè esattamente il decreto di approvazione del Piano, decreto che però non contiene altra previsione che la suddetta approvazione. Il rinvio al Piano dovrebbe quindi essere esplicitato.

ARTICOLO 2, COMMA 1

Art. 2.

(Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, secondo le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonché le modalità di attuazione.

Art. 2.

(Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto -legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, secondo le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonché le modalità di attuazione **del medesimo Piano strategico.**

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 2, il comma 1 prevede che si provveda all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023, al fine di ricomprendervi le regioni Marche e Umbria. Nel farlo il comma riproduce testualmente il comma 1 del suddetto articolo 11 nella parte in cui determina i contenuti del Piano, creando un effetto di ridondanza sulle disposizioni successive che la richiamano. Il comma infatti stabilisce che si debba aggiornare il Piano «al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonché le modalità di attuazione», lasciando indeterminato l'oggetto o gli oggetti da attuare, che potrebbero essere, in una scala discendente, il Piano nel suo complesso, oppure la promozione e il rafforzamento dei settori o gli investimenti e gli interventi prioritari o persino la riconversione industriale o la transizione energetica. Poiché si ritiene, in un'ottica sistematica e con riferimento al Piano già in vigore, che ci si riferisca all'attuazione del Piano strategico nel suo complesso, appare opportuno un intervento di modifica.



N. 1689-A

Relazione orale

Relatori BORGHESE, CLAUDIO BORGHI, DAMIANI e LIRIS

ARTICOLO 112, COMMA 47, LETTERA B), NUMERO 2.2

2.2) dopo la lettera *h-ter*) sono aggiunte le seguenti:

« *h-quater*) coordina l'attività delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-*bis*;

2.2) dopo la lettera *h-ter*) sono aggiunte le seguenti:

« *h-quater*) coordina l'attività delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-*bis* **dell'articolo 1**;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 112, comma 47, lettera *b*), numero 2.2), introduce la lettera *h-quater*) nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023, che elenca i compiti del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, assegnandogli compiti di coordinamento, la quale contiene un riferimento alle «finalità di cui al comma 3-*bis*» senza ulteriore determinazione, come se si trattasse di un comma del medesimo articolo 3. Tuttavia l'articolo 3 non ha un comma 3-*bis*, per cui si rende necessaria un'identificazione precisa del riferimento, che si ritiene, per ragioni sistematiche, possa essere il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 39.



N. 1706-A

Relazione orale
Relatrice MANCINI

ARTICOLO 2, COMMA 1

4. Sono escluse dal riconoscimento del *bonus* di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'I-NAIL ai fini dell'esclusione del *bonus*. Con

4. Sono escluse dal riconoscimento del **beneficio** di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'I-NAIL ai fini dell'esclusione **dal beneficio**.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 1, autorizza l'INAIL «a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico». L'espressione «in bonus» è tratta direttamente dal gergo assicurativo, per riferirsi al meccanismo che vede diminuire il valore del premio assicurativo a fronte del ridursi dell'indice di sinistrosità, premiando così l'assicurato che mette in atto comportamenti virtuosi al fine di ridurre o addirittura eliminare i sinistri. La formula tuttavia non ricorre mai prima d'ora nel contesto normativo e risulta di difficile interpretazione da parte di chi non abbia dimestichezza col gergo di cui fa parte. A ciò si aggiunga che il comma 4, nell'escludere dal vantaggio che deriva dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 le imprese che siano state precedentemente condannate per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, utilizza a sua volta la parola «bonus», ma per intendere il vantaggio appunto, il beneficio, come se si trattasse di un qualche tipo di erogazione. Se in riferimento al comma 1 appare necessario elaborare una definizione più chiara del concetto di oscillazione in bonus, che eventualmente renda anche esplicite le varianti da prendere in considerazione nell'effettuare la revisione delle aliquote dei premi, rispetto al comma 3 si suggerisce un intervento di modifica.

ARTICOLO 2, COMMA 2

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto e destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riservata, **nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato**, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del **citato** decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 2, comma 2, prevede che una quota di alcune risorse dell'INAIL sia riservata alle imprese agricole «iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». Da tale formulazione risulta che a dover avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione europea sia l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ma è legittimo ritenere che sia invece la destinazione di risorse statali a una parte soltanto delle imprese agricole a dover rispettare la normativa in questione. Appare, dunque, necessario modificare la disposizione.

ARTICOLO 4, COMMA 8

8. Al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

a) cinque unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventiquattro unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;

b) quattro unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità del ruolo ispettori e ventitré unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.

8. *Identico:*

a) cinque unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità **nel** ruolo ispettori e ventiquattro unità **nel** ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;

b) quattro unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità **nel** ruolo ispettori e ventitré unità **nel** ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 4, comma 8, autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere alcune unità, distinte, nelle lettere a) e b), in «[...] unità nel ruolo ufficiali, [...] unità del ruolo ispettori e [...] unità del ruolo appuntati e carabinieri». Poiché non sembra esserci una ragione per la differenza nell'uso di "nel" o "del", si suggerisce un intervento di uniformazione.

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA D), NUMERO 2, CAP. 14

« 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

« 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo **14** del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma **del** Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui **all'articolo 5 del** decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 5, comma 1, modifica diversi articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008. Più in dettaglio, il numero 2) della lettera d) sostituisce il comma 14 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che le competenze acquisite nelle attività di formazione sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro siano registrate «nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150». Il riferimento appare impreciso, giacché il fascicolo elettronico del lavoratore è istituito e disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Inoltre, la lettera e) sostituisce il comma 4-*bis* dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che, sessanta giorni dopo il termine previsto per il raggiungimento dell'accordo in Conferenza Stato-regioni sulla revisione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il Ministro della salute possa intervenire con proprio decreto. Per le modalità di redazione della disposizione, non è chiaro se il decreto debba recepire l'accordo o piuttosto, come risulta chiaramente dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, da adottare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo. Da ultimo, il numero 2) della lettera f) sostituisce il comma 8-*bis* dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che gli organismi paritetici effettuino determinate comunicazioni annuali agli organi di vigilanza, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL «per il tramite dell'INAIL»; si ritiene che si tratti di una svista, in quanto sembrerebbe illogico che si trasmetta qualcosa all'INAIL per il tramite di sé stesso, e che quindi l'Istituto vada eliminato dall'elenco dei destinatari.

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA E)

e) all'articolo 41, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo. »;

e) identico:

«4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome **di Trento e di Bolzano**, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. **In caso di mancato raggiungimento dell'accordo**, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 5, comma 1, modifica diversi articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008. Più in dettaglio, il numero 2) della lettera d) sostituisce il comma 14 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che le competenze acquisite nelle attività di formazione sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro siano registrate «nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150». Il riferimento appare impreciso, giacché il fascicolo elettronico del lavoratore è istituito e disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Inoltre, la lettera e) sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che, sessanta giorni dopo il termine previsto per il raggiungimento dell'accordo in Conferenza Stato-regioni sulla revisione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento di tossicodipendenza o alcolodipendenza, il Ministro della salute possa intervenire con proprio decreto. Per le modalità di redazione della disposizione, non è chiaro se il decreto debba recepire l'accordo o piuttosto, come risulta chiaramente dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, da adottare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo. Da ultimo, il numero 2) della lettera f) sostituisce il comma 8-bis dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che gli organismi paritetici effettuino determinate comunicazioni annuali agli organi di vigilanza, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL «per il tramite dell'INAIL»; si ritiene che si tratti di una svista, in quanto sembrerebbe illogico che si trasmetta qualcosa all'INAIL per il tramite di sé stesso, e che quindi l'Istituto vada eliminato dall'elenco dei destinatari.

ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA F)

« 8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti, all'Ispettorato nazionale del lavoro e **all'INAIL** i dati relativi:

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui al comma 8;

« 8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi:

a) *identica*;

b) *identica*;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 5, comma 1, modifica diversi articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008. Più in dettaglio, il numero 2) della lettera d) sostituisce il comma 14 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che le competenze acquisite nelle attività di formazione sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro siano registrate «nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150». Il riferimento appare impreciso, giacché il fascicolo elettronico del lavoratore è istituito e disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Inoltre, la lettera e) sostituisce il comma 4-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che, sessanta giorni dopo il termine previsto per il raggiungimento dell'accordo in Conferenza Stato-regioni sulla revisione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento di tossicodipendenza o alcolodipendenza, il Ministro della salute possa intervenire con proprio decreto. Per le modalità di redazione della disposizione, non è chiaro se il decreto debba recepire l'accordo o piuttosto, come risulta chiaramente dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, da adottare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo. Da ultimo, il numero 2) della lettera f) sostituisce il comma 8-bis dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che gli organismi paritetici effettuino determinate comunicazioni annuali agli organi di vigilanza, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL «per il tramite dell'INAIL»; si ritiene che si tratti di una svista, in quanto sembrerebbe illogico che si trasmetta qualcosa all'INAIL per il tramite di sé stesso, e che quindi l'Istituto vada eliminato dall'elenco dei destinatari.

ARTICOLO 8, COMMA 1

Articolo 8.

(Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al **successivo** comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.

secondaria di primo grado,

b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);

c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*).

Articolo 8.

(Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al comma 6, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università, **delle istituzioni** dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività. **Tale borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale.**

b) *identica*;

c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'università, **delle istituzioni dell'**alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*).

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 8 prevede l'erogazione di una borsa di studio ai titolari della rendita ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali che frequentino un corso di studi. Nell'elenco di scuole e percorsi che danno diritto alla percezione della borsa è citata a tre riprese l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ma in maniera non univoca e che non sembra del tutto corretta. Al comma 1, che identifica i beneficiari della borsa, sono elencati gli «studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*)», è necessario specificare che gli studenti, come lo sono delle università e degli ITS *Academy*, così lo sono delle istituzioni dell'AFAM. Similmente alla lettera c) del comma 2, deve essere fatto riferimento alle istituzioni e non agli istituti dell'AFAM.

ARTICOLO 8, COMMA 5

5. Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:

a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea;

b) le scuole, gli istituti, le università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.

5. *Identico:*

a) *identica;*

b) le scuole, gli istituti, le università e **gli** istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e **che** rilascino titoli validi nel territorio italiano.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 8, comma 5, lettera b), prevede che ai fini dell'erogazione della borsa di studio siano compresi nel sistema di istruzione e formazione, oltre alle istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e formazione e alle università dell'Unione europea (lettera a)), «le scuole, gli istituti, le università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano» (lettera b)). Tale formulazione, aldilà di qualche imprecisione sintattico-grammaticale («degli istituti»), è particolarmente ostica. In termini generali, non è chiaro come le suddette scuole, università e istituti contemporaneamente siano «operanti all'estero» e «svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano», a meno che il riferimento al territorio italiano sia limitato alla validità dei titoli rilasciati. Nello specifico riferito all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'uso della sigla AFAM implica che si tratti di istituzioni che fanno parte di tale settore, specifico dell'organizzazione dell'istruzione superiore del nostro Paese, e non istituzioni simili di altri Stati, come invece farebbe presupporre il fatto che operino all'estero e rilascino titoli non italiani, ma validi nel territorio italiano. È quindi oltremodo opportuna una riformulazione della lettera b) che chiarisca gli aspetti evidenziati. Si propone quindi una riformulazione coerente con l'impianto della norma, che elimini la sigla AFAM al fine di ricomprendere gli istituti di Stati esteri e circoscriva il riferimento al "territorio italiano" alla sola validità dei titoli e non anche allo svolgimento delle attività di istruzione e formazione.

ARTICOLO 13, COMMA 1, CAP. 2-BIS

«2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'Istituto già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

«2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'**Ispettorato** già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato **medesimo** autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 13, comma 1, prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro autorizzi la corresponsione ai dipendenti di una somma forfetaria alternativa a ogni altra indennità e rimborso, per ogni ventiquattro ore di missione per attività ispettive, nei limiti delle risorse disponibili «nell'ambito del bilancio dell'Istituto». Il riferimento all'Istituto sembra essere errato, anche alla luce della relazione tecnica, che fa esplicito riferimento invece al bilancio dell'Ispettorato.

ARTICOLO 14, COMMA 4

4. Le Agenzie per il Lavoro sono tenute, nei termini di cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

4. Le **agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, sono tenute, nei termini di cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 14, comma 4, stabilisce degli obblighi per le «Agenzie per il Lavoro». L'indicazione con lettere maiuscole fa pensare a un'istituzione, mentre si tratta di agenzie che a vario titolo forniscono lavoro, in somministrazione o con altre forme simili, e che sono identificate come agenzie per il lavoro nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Si ritiene opportuno intervenire, integrando il riferimento normativo ai fini della corretta identificazione dei soggetti su cui ricade l'obbligo istituito.

ARTICOLO 16, COMMA 1

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono es-

sere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

1. *Identico:*

« 6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi **per la prevenzione e la sicurezza** negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro **flessibile e** di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e **della** sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6

possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo **del presente comma**, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza **dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro**, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 16 sono necessari alcuni interventi al fine di stabilire l'uniformità nella denominazione di alcuni istituti e servizi.

ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA c)

b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 18, comma 1, lettera c), introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 l'articolo 3-bis sulle organizzazioni di volontariato della protezione civile. La lettera b) del comma 2 del citato articolo 3-bis prevede che il legale rappresentante delle organizzazioni sia tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, ma il comma 5 non prevede alcun obbligo e anzi si limita a stabilire che le sedi delle organizzazioni e i luoghi di esercitazione, formazione e intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro. Appare quindi necessario eliminare il rinvio al comma 5.



N. 1718-A

Relazione orale
Relatore SIGISMONDI

ARTICOLO 16, COMMA 1

a) il comma 11-*ter* è sostituito dal seguente:

« 11-*ter*. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, **alinea**, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi. »;

a) *identico*:

« 11-*ter*. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente **articolo** e ai relativi provvedimenti attuativi. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 1, la lettera *a)* del comma 3 sostituisce il comma 11-*ter* dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, riproducendo le imprecisioni del testo precedentemente vigente. In particolare, nel riferimento alle certificazioni di cui al comma 11 è ripetuta la specificazione dell'alinea, che però è imprecisa, giacché le lettere del medesimo comma 11 definiscono proprio il contenuto delle dette certificazioni. Similmente è riprodotta la previsione circa la rispondenza del contenuto delle certificazioni alle «disposizioni di cui al presente decreto», rinvio che appare troppo ampio a un decreto che contiene decine di articoli che disciplinano diversi tipi di incentivi e contributi; il rinvio andrebbe quindi limitato al solo articolo 38.

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H)

h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma).
— 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

h) identico:

« Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma).
— 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono **considerati** aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono già installati impianti **che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile** e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, **di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, capoverso 11-bis, la lettera *a)* del comma 1 del nuovo articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024 pone tra le aree idonee per ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili «i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte». L'espressione non è corretta nell'uso della preposizione articolata ("della" in luogo di "dalla") e, nel tentativo di utilizzare la forma abbreviata "impianti da fonti rinnovabili", risulta poco chiara e imprecisa.

4. PARERI DEL COMITATO NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2025

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute (AS 1553)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

l'assenza dei predetti elementi istruttori limita le possibilità di analisi e di approfondimento delle scelte normative compiute dal Governo in ciascuno dei distinti ambiti di intervento del provvedimento;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

in termini generali, il decreto-legge presenta alcune criticità redazionali che richiedono corrispondenti interventi di coordinamento formale;

in particolare, per quanto riguarda la struttura, il decreto è suddiviso in tre capi, il secondo dei quali si articola a sua volta tre sezioni. Tuttavia, il capo I e il capo III, non suddivisi al loro interno, riportano entrambi una «Sezione I» che – in assenza di ulteriori sezioni a seguire – appare non necessaria oltretutto fuorviante; inoltre, nel capo III la sezione I ripete la medesima rubrica del capo. Appare, quindi, opportuno sopprimere le partizioni «Sezione I» nei due capi summenzionati.

appare, altresì, necessaria maggiore attenzione alla redazione delle novelle e alla formulazione delle disposizioni, che risultano tortuose e non accurate nel rispetto dell'uso di maiuscole e minuscole e nell'utilizzo delle sigle, non precedute dall'indicazione della denominazione per esteso;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

il decreto-legge si compone di sei articoli, oltre all'entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di introdurre misure finalizzate a una pluralità di obiettivi, senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico. Pur afferendo agli ambiti materiali descritti nel titolo, le disposizioni risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 2 prevede che, nell'attesa che si perfezionino le procedure di conferimento di incarichi avviate il 24 febbraio 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito possa prorogare alcuni incarichi dirigenziali presso gli Uffici scolastici regionali «con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di

conferimento» degli incarichi summenzionati. Tale formulazione appare inesatta, poiché la scadenza dovrebbe essere riferita alla proroga, e non al provvedimento che la dispone;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 3, comma 1, autorizza assunzioni di personale al fine di realizzare obiettivi e interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza «entro l'anno 2025». Benché l'espressione sia usata correntemente e possa apparire sufficientemente chiara, è opportuno che le scadenze siano indicate in maniera precisa;

l'articolo 3, comma 2, reca alcune novelle ai commi 938 e 939 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, senza apportare i necessari coordinamenti ai testi. In particolare, il numero 1) della lettera a) sopprime la richiesta di titoli aggiuntivi alla laurea per la partecipazione a procedure concorsuali senza adeguare il verbo dal plurale al singolare, mentre la lettera b), sopprimendo tra gli altri il primo periodo del citato comma 939, lascia al secondo periodo l'espressione «citato comma 938» alla prima occorrenza del rinvio;

l'articolo 5 interviene su due commi dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, sostituendo il comma 189 e abrogando il comma 190; le modifiche sono, tuttavia, apportate nell'ordine inverso, senza apparente motivo, poiché anche da un punto di vista logico l'abrogazione del comma 190 è conseguenza della completa riscrittura del 189;

il comma 189 sopra citato, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, prevede che l'importo di 150 milioni di euro che era stato assegnato con delibera del CIPESS al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del testo previgente dei commi 189 e 190, sia destinato dal medesimo Ministero a una nuova finalità. Tuttavia, la formulazione della disposizione non esplicita che le risorse in questione sono destinate al Piano "RicercaSud", come chiarito dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica del disegno di legge;

l'articolo 6 riguarda il personale di alcune aziende ospedaliere, identificate dal comma 1 nelle «aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517». Le medesime aziende sono poi indicate al comma 2 come «aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1» e alla rubrica come «aziende ospedaliero-universitarie». Secondo la lettera del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, le aziende alle quali fa riferimento l'articolo 6 del decreto-legge sono state denominate «aziende ospedaliere universitarie» solo per il periodo di sperimentazione di durata quadriennale, per poi assumere la denominazione di «azienda ospedaliero-universitaria». Al fine di evitare una ridenominazione che potrebbe non corrispondere a quella prevalente, si propone di intervenire sul solo comma 2, sopprimendo la specificazione e lasciando inalterata la rubrica, che ha valenza indicativa piuttosto che normativa;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento» *con le seguenti:* «possono essere prorogati, con apposito provvedimento, fino alla data di perfezionamento».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «entro l'anno 2025» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

All'articolo 3, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «secondo periodo,» inserire le seguenti: «le parole: “sono richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “è richiesta”»;

alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, la parola: “citato” è soppressa».

All'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso 189, sostituire le parole: «per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione “RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”, istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021 è allo scopo programmato, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza» con le seguenti: «l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 48 del 27 luglio 2021 è riassegnato, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione “RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”, istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95».

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1» con le seguenti: «aziende di cui al comma 1».

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi (AS 1561)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

l'assenza dei predetti elementi istruttori non consente di approfondire i profili di valutazione d'impatto che hanno indirizzato le scelte normative del Governo nei distinti e molteplici abiti di intervento del provvedimento;

alcuni elementi di valutazione, con particolare riguardo agli articoli 7, 9 e 10 recanti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, sono desumibili dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, che forniscono dati e informazioni sulla platea dei lavoratori interessati dalle misure in questione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

in termini generali, diverse disposizioni sono redatte in modo poco chiaro, talora perché sottintendono elementi essenziali per la comprensione della norma, talora perché riproducono disposizioni già vigenti a loro volta poco chiare, talora perché utilizzano insieme formule ricorrenti che non sono coerenti tra loro;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

il decreto-legge si compone di dieci articoli, oltre alle disposizioni finanziarie e all'entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento a tre obiettivi principali, senza fornire argomentazioni puntuali circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico. Pur afferendo agli ambiti materiali descritti nel titolo, le disposizioni risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 2, le novelle recate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, che intervengono rispettivamente sul sesto e sul settimo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, non sono coordinate tra loro. Alla lettera *a)* si sopprimono infatti molte parole del sesto periodo e specificatamente il riferimento alle «risorse finanziarie» previste dalla missione 2, componente 2, del PNRR per le finalità che erano ivi elencate. Tuttavia, il settimo periodo, pur novellato dalla lettera *b)*, continua a fare riferimento alle «risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto...», ma poiché nel sesto periodo come novellato non si fa più riferimento a nessuna risorsa è quanto meno necessario sopprimere il rinvio, nel presupposto che le

risorse destinate alla realizzazione dell'impianto di cui si tratta siano comunque sufficientemente identificabili;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 3, comma 1, primo periodo, prevede la possibilità di applicare le disposizioni dell'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 104 del 2023 a determinati investimenti «localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva». Tale espressione, che non ricorre altrove nella legislazione, non appare sufficiente a identificare in modo certo le aree a cui ci si riferisce. Inoltre, la relazione tecnica, la relazione illustrativa e la rubrica dell'articolo 3 fanno esplicito riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale che però non vengono richiamati nel comma 1 dell'articolo 3; in particolare, la relazione tecnica afferma che l'articolo in questione «estende le semplificazioni autorizzative già previste dall'articolo 13 del dl 104/2023 agli investimenti che riguardano, direttamente o indirettamente, stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale»;

all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, è menzionata la nomina del commissario senza che sia identificato nel modo appropriato. Analoga precisazione appare necessaria all'articolo 5, comma 1;

l'articolo 8 introduce nell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinqies. In particolare, il comma 1-ter riprende le disposizioni già recate dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo, riproducendo anche le imprecisioni redazionali, alcune delle quali possono essere utilmente rettificare;

l'articolo 8, comma 1-quater, introdotto nel citato articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, prevede due cause di decadenza del lavoratore dal trattamento di cassa integrazione; in particolare la lettera b) prevede tale decadenza nel caso in cui il lavoratore «non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza». L'espressione evidenziata non è sintatticamente corretta; alla lettera, infatti, un livello non inferiore del 20 per cento significa un livello inferiore di qualunque altra percentuale. Nel presupposto che si intenda stabilire che la riduzione del livello retributivo non debba oltrepassare il 20 per cento, appare preferibile fare riferimento alla percentuale corrispettiva dell'80 per cento del livello retributivo precedente come soglia al di sotto della quale è possibile per il lavoratore rifiutare l'offerta;

l'articolo 9, nel novellare il comma 171 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, presenta alcune ripetizioni e variazioni di formule che appaiono superflue e foriere di ambiguità interpretative;

l'articolo 10, comma 1, lettera a), introduce all'articolo 2 del decreto-legge n. 160 del 2024 il comma 1-bis, la cui formulazione rende difficoltosa la comprensione della norma;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare la proposta emendativa di seguito indicata:

All'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «al settimo periodo,» inserire le seguenti: «le parole: “di cui al sesto periodo,” e».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

*All'articolo 3, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il commissario di cui al comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023 è nominato, ai sensi del medesimo comma, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*».*

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Quando il commissario straordinario» inserire le seguenti: «di una grande impresa in amministrazione straordinaria».

All'articolo 8, comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «per tale anno,» e sostituire le parole: «, anche in presenza» con le seguenti: «con la partecipazione».

All'articolo 8, comma 1, capoverso 1-ter, terzo periodo, sostituire le parole: «gli accordi governativi» con le seguenti: «gli accordi di cui al primo periodo».

All'articolo 8, comma 1, capoverso 1-quater, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore del 20 per cento rispetto a quello» con le seguenti: «non inferiore all'80 per cento di quello».

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «nel limite di spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 8,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

All'articolo 10, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4» con le seguenti: «previsto dal comma 4 per l'anno 2025».

Invita, altresì, la Commissione di merito a precisare la formulazione dell'articolo 3, comma 1, primo periodo, nei termini indicati in premessa.

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (AS 1565)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

l'assenza dei predetti elementi istruttori limita le possibilità di analisi e di approfondimento delle scelte normative compiute dal Governo in ciascuno dei distinti ambiti di intervento del provvedimento;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

il decreto-legge si compone di 20 articoli, oltre all'entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla "straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale, nonché di stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura" e alla "straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali", senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, «i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto» (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

pur afferendo agli ambiti materiali descritti nel titolo, le disposizioni recate dal decreto-legge risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 18 contiene sia una norma di interpretazione autentica (comma 1) sia novelle a disposizioni novellanti (comma 2), precisamente all'articolo 33 della legge n. 193 del 2024 che ha introdotto modifiche ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in

materia di vincolo di investimenti in Fondi per il Venture Capital. L'intervento modificativo, così come la norma di interpretazione autentica, va, tuttavia,

riferito al testo modificato e non agli atti modificanti. Inoltre, l'interpretazione autentica non è menzionata, come sarebbe necessario, nella rubrica;

dal momento che le disposizioni finanziarie recate dall'articolo 20 riguardano l'intero decreto-legge e non soltanto l'articolo 19, che è l'unica altra disposizione presente nel capo III – Disposizioni in materia di enti territoriali), si ritiene necessario introdurre un nuovo, apposito capo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 6, comma 1, rinvia all'anno 2026 l'attuazione del comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 204 del 2024. Si tratta di un parziale esonero della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, per lavoratrici madri ivi individuate. Il comma 2 riconosce per l'anno 2025 alle medesime lavoratrici una somma di 40 euro mensili. L'*incipit* del suddetto comma 2, "Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207", non appare però corretto. La finalità dell'articolo è senz'altro quella di compensare la medesima platea di beneficiarie a fronte del differimento della misura; tuttavia, dal momento che la disposizione rinvia al 2026 l'applicazione dell'esonero contributivo (comma 1 dell'articolo 6) mentre il contributo sarà erogato nell'anno 2025 (comma 2 dell'articolo 6), l'espressione "nelle more dell'attuazione" non ha alcuna portata normativa;

all'articolo 6, comma 2, che le espressioni "lavoratrici madri dipendenti" e "lavoratrici madri autonome" non appaiono appropriate;

l'articolo 7, comma 1, dispone in materia di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Dal momento che la materia riguarda sia le regioni che le province autonome di Trento e di Bolzano e che secondo la relazione tecnica "la disposizione è diretta a consentire la chiusura delle procedure per il riconoscimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della quota di *pay-back* per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", appare necessario integrare il comma 1, primo periodo, con il riferimento a queste ultime;

l'articolo 9, comma 2, modifica la tabella A, parte I, la tabella A, parte II, la tabella A, parte II-*bis* e la tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come se si trattasse di sottosezioni di una medesima tabella. Trattandosi invece di tabelle diverse, le novelle avrebbero dovuto essere formulate come modifiche distinte e autonome; l'articolo 9, comma 2, lettera *a*), capoverso 1-*novies*), menziona il regime speciale per i rivenditori di beni "di cui al decreto-legge n. 41 del 1995", atto normativo composto da oltre cinquanta articoli; appare opportuno indicare il riferimento normativo in modo puntuale;

l'articolo 10, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, introduce nell'articolo 45 del decreto legislativo n. 129 del 2024 un nuovo comma che estende le previsioni del medesimo articolo anche a particolari soggetti che appartengono allo stesso gruppo di una società che presenti istanza di autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento UE 2023/1114. Al secondo periodo, è utilizzata una formula poco lineare per esplicitare la definizione di "gruppo";

l'articolo 16, comma 1, lettera c), novella il comma 2 dell'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, al fine di introdurre tra i membri fondatori dell'Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Nell'elenco dei membri fondatori compaiono però i Ministeri e non i Ministri preposti; sarebbe, quindi, opportuno fare riferimento all'apparato amministrativo piuttosto che all'Autorità politica delegata;

l'articolo 16, comma 1, lettera e), nel novellare il comma 6 del predetto articolo 62-*bis*, non prevede l'integrazione della citata Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione

digitale tra i destinatari della relazione biennale prodotta dalla fondazione; con l'occasione è utile aggiornare anche la denominazione "Ministro dello sviluppo economico";

l'articolo 20, comma 1, dispone l'incremento del fondo "di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282," senza indicarlo nel modo corretto, come peraltro avviene sia nella relazione tecnica che nel comma 2, lettera e), del medesimo articolo;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 18, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori».

All'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati"».

All'articolo 18, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 90, dopo le parole: "lettera *b-ter*)," sono inserite le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026" e le parole: "e, a partire dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno 2027";
- b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: "lettera *b-ter*)," sono inserite le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026" e le parole: "e, a partire dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno 2027"».

All'articolo 20 premettere la seguente partizione: «Capo IV Disposizioni finanziarie e finali».

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «Il Fondo di cui al» con le seguenti: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 6, comma 2, sopprimere le parole: «Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,».

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «lavoratrici madri dipendenti» con le seguenti: «madri lavoratrici dipendenti» e le parole: «lavoratrici madri autonome», ovunque ricorrano, con le seguenti: «madri lavoratrici autonome».

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «in favore delle regioni» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

All'articolo 9, comma 2, lettera a), capoverso 1-novies), sostituire le parole: «di cui al citato» con le seguenti: «di cui all'articolo 36 del».

All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013».

All'articolo 16, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale» con le seguenti: «il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

All'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «secondo periodo,» inserire le seguenti: «le parole: "al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale" e».

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti (AS 1579), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato preliminarmente che la ristrettezza dei tempi intercorsi tra l'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva e la sua calendarizzazione in Aula non consente un esame adeguato del provvedimento;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di introdurre misure finalizzate a una pluralità di obiettivi, senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, «i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto» (sentenza n. 146 del 2024);

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, cinque commi del testo originario richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi;

all'esito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, ai sedici articoli, oltre all'entrata in vigore, dai quali era originariamente composto il decreto-legge, risultano aggiunti altri diciannove articoli, nonché diciotto nuovi commi;

pur afferendo in misura prevalente all'ambito delle infrastrutture e dei trasporti, alcune disposizioni del decreto-legge, così come alcune modifiche e integrazioni introdotte nella fase di conversione in legge, risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro e non del tutto coerenti con l'ambito materiale descritto nel titolo del provvedimento;

l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente provvedimenti provvisori con forza di legge ritenuti dal Governo necessari e urgenti per affrontare casi straordinari;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo ad assicurare la tempestiva presentazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione a corredo dei disegni di legge, per consentire a questo Organo parlamentare di adempiere alle funzioni istituzionali di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento del Senato;

sotto il profilo della qualità della legislazione, raccomanda il rispetto del vincolo di omogeneità nelle fasi di predisposizione e di conversione in legge dei decreti-legge, anche al fine di assicurare un *iter* parlamentare agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale e di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione.

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (AS 1594)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, sono state trasmesse in data 14 luglio 2025;

l'AIR illustra il contesto e i problemi da affrontare, gli obiettivi generali nonché l'impatto dell'intervento normativo per categorie di destinatari riunendo le norme in cinque gruppi, secondo una classificazione utilizzata anche nell'ATN;

gli indicatori di efficacia e le attività di monitoraggio, riferiti alle misure alle quali sono stati ritenuti applicabili, sono individuati con precisione;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, un comma del testo originario richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;

all'esito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, ai quindici articoli, oltre all'entrata in vigore, dai quali era originariamente composto il decreto-legge, risultano aggiunti altri cinque articoli, nonché un nuovo comma;

pur afferendo all'ambito fiscale, alcune disposizioni introdotte nella fase di conversione in legge, quale l'articolo 13-bis in materia di motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso, rischiano di alterare l'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario del decreto-legge;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, «la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge». Disposizioni introdotte in sede di conversione che non siano ricollegabili, dal punto di vista materiale o finalistico, a quelle originariamente contemplate dal decreto-legge

confliggono, infatti, con l'esigenza di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione – che consente una partecipazione parlamentare ben più efficace di quella consentita dall'*iter*, peculiare e contratto, della legge di conversione – e rappresentano una deviazione dal sistema costituzionale delle fonti normative e dalla stessa centralità, in questo riconosciuta, alla legge ordinaria (sentenza n. 245 del 2022);

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, raccomanda il rispetto del vincolo di omogeneità nella fase di conversione in legge dei decreti-legge, anche al fine di assicurare un *iter* parlamentare agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale e di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione.

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (AS 1600)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, sono state trasmesse in data 14 luglio 2025;

l'AIR non prevede indicatori specifici di riferimento rispetto agli obiettivi dell'intervento normativo né forme di monitoraggio delle disposizioni del decreto-legge. Con riguardo ad alcune misure, quali quelle per il contrasto ai fenomeni di frode sportiva di cui all'articolo 6 e quelle per la concessione di borse di studio in favore di studenti universitari che praticano sport ad alti livelli di cui all'articolo 13, sarebbe opportuno definire strumenti e procedure per la valutazione dell'efficacia delle disposizioni rispetto alle finalità perseguite;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate all'esigenza di assicurare l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, alcuni dei quali richiamati puntualmente nel preambolo del provvedimento, nonché di modificare disposizioni in materia di sicurezza sulle piste da sci, di funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e di termine ai contratti di lavoro. Il titolo del decreto-legge fa, altresì, riferimento a «ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport», rispetto alle quali non sono fornite nel preambolo argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, cinque commi del testo originario richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi;

pur afferendo all'ambito dello sport e dei grandi eventi sportivi, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro;

all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ai sedici articoli, oltre all'entrata in vigore, dai quali era originariamente composto il decreto-legge, risultano aggiunti altri sette articoli, nonché dieci nuovi commi;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 9-ter, introdotto nella fase di conversione in legge, prevede, al comma 5, l'istituzione di un fondo rotativo denominato "Fondo italiano per lo sport". La definizione della disciplina del fondo e delle modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e del comitato di gestione è rinviata, rispettivamente dai commi 10 e 12, a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza indicazione del termine per la loro adozione;

al medesimo articolo 9-ter, il comma 13, secondo periodo, prevede l'abrogazione di alcune disposizioni di legge, in particolare i commi 12,13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e l'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, dalla data di entrata in vigore di norme regolamentari, ovvero dei decreti di cui ai commi 10 e 12 sopra citati; inoltre, la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 14 dell'articolo 9-ter fa riferimento in misura prevalente alle "risorse rivenienti dall'abrogazione" del comma 12 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957. Le disposizioni in esame presentano dei profili di genericità che rischiano di determinare incertezze interpretative e applicative;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

richiama le considerazioni esposte in premessa.

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (AS 1625)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – unitamente alla dichiarazione di esclusione dell'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* n. 3, e agli articoli 3, 4 e 7, e all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *b)* a *h)*, e agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 agosto 2025. Non risultano tuttavia pervenute né l'ATN, né l'AIR sull'articolo 8;

in merito alla dichiarazione di esclusione dell'AIR, si rileva che le disposizioni in questione non sembrano incidere direttamente su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna. Appare, invece, utile una esplicitazione dell'impatto atteso dall'applicazione in concreto delle modifiche e integrazioni alle disposizioni del codice ambientale (art. 1), del codice di procedura penale (art. 3), della legge n. 146 del 2016 sui reati ambientali (art. 4) e del codice della strada (art. 7);

per ciò che concerne gli indicatori per il monitoraggio dei costi di attuazione dell'articolo 9, si rinvia alla relazione tecnica, che reca elementi di analisi più completi rispetto all'AIR, anche ai fini della complessiva valutazione e comparazione dei costi di smaltimento dei rifiuti abbandonati;

con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, non sono stati elaborati specifici indicatori di monitoraggio e la valutazione degli impatti economici, sociali e ambientali per le categorie dei destinatari delle misure appare formulata in modo generico, con un mero riferimento a "ricadute positive";

sotto il profilo della qualità della legislazione:

in termini generali, non appare sempre rispettato il canone di uniformità nella redazione delle disposizioni; ad esempio, le novelle apportate dall'articolo 1 del decreto-legge – in un caso riprese anche all'articolo 2 – si ripetono in più occasioni, ma spesso la formulazione differisce per uno o più particolari, senza che ciò implichi differenze nel contenuto. È il caso della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 255-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge, nella quale è utilizzata

l'espressione «pericolo per la vita o l'incolumità», che diventa «per la vita o per la incolumità» in altre cinque occasioni (articoli 255-ter, comma 2, 256, commi 1-bis e 3-bis, e 256-bis, comma 3-bis, del suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006, tutti introdotti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, e articolo 452-quaterdecies, secondo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge) e «per la vita o per l'incolumità» in un'ulteriore occasione (articolo 452-sexies, secondo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge);

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

il decreto-legge si compone di undici articoli, oltre alla clausola di entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, nel preambolo le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento della decisione del Governo di adottare un provvedimento provvisorio con forza di legge sono indicate con riferimento a una pluralità di obiettivi, senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di profilo diverso e di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 1, lettera d), numero 1), apporta due modifiche al comma 1 dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, eliminando la struttura in lettere; la tecnica di novellazione volta ad abrogare le lettere appare farraginosa e non del tutto corretta;

l'articolo 1, lettera d), numeri 1) e 5), e lettera e), numero 6), introduce, rispettivamente, i commi 1-bis e 3-bis dell'articolo 256 e il comma 3-bis dell'articolo 256-bis; tali commi sono strutturati in un'alinea a cui seguono correttamente una lettera a), a sua volta suddivisa in due numeri, e una lettera b), alle quali segue poi un capoverso non numerato, dopo il quale vi sono ulteriori commi aggiuntivi. Si osserva che la presenza di un capoverso non numerato all'interno di una sequenza di commi numerati non è conforme a quanto previsto dal paragrafo 7, lettere a) ed e), secondo periodo, delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive che il comma termini con il punto a capo. Appare dunque necessario un intervento di modifica, volto a rinumerare correttamente tutti i capoversi e a integrare e correggere tutti i successivi riferimenti ai capoversi rinumerati;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

le rubriche degli articoli da 1 a 7 recano soltanto l'indicazione generica dell'atto modificato in ciascun articolo;

l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce il comma 19-ter dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede una sanzione amministrativa specifica per determinate condotte. La formulazione «Fermo il reato di cui all'articolo 256» sembra eccessivamente ellittica e imprecisa; ciò che resta fermo sono, infatti, le sanzioni penali previste per il reato e non il reato stesso;

all'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 1) sostituisce il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il secondo periodo prevede che qualora il reato previsto sia effettuato utilizzando un veicolo a motore al conducente si applichi la sanzione accessoria della sospensione della patente «secondo le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, sezione II» del codice della strada. La medesima formulazione è utilizzata al comma 1-ter dell'articolo 256 del decreto legislativo, introdotto dal numero 2) della lettera d) dell'articolo in esame, mentre il comma 3 dell'articolo 255-bis e il comma 2-bis dell'articolo 258, introdotti rispettivamente dalla lettera c) e dalla lettera f), numero 2), nel comminare la medesima sanzione accessoria della sospensione della patente, recano la seguente formulazione: «Si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, sezione II» del codice della strada. Poiché le diverse formulazioni utilizzate non implicano alcuna differenza sostanziale, appare necessario uniformarle, preferendo la seconda, in quanto l'utilizzo di due periodi più brevi in luogo di un solo lungo periodo rende la disposizione più chiara; in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, le parole da: “è punito” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”».

All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera d), numero 2), capoverso 1-bis, secondo paragrafo, premettere la seguente numerazione: «1-ter.» e sostituire le parole: «di cui al periodo che precede» con le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;

alla lettera d), numero 5), capoverso 3-bis, secondo paragrafo, premettere la seguente numerazione: «3-ter.» e sostituire le parole: «di cui al periodo che precede» con le seguenti: «di cui al comma 3-bis»;

alla lettera e), numero 3), capoverso 3-bis, secondo paragrafo, premettere la seguente numerazione: «3-ter.» e sostituire le parole: «di cui al periodo che precede» con le seguenti: «di cui al comma 3-bis».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1:

alla lettera d):

al numero 2):

al capoverso 1-ter, sostituire la numerazione: «1-ter.» con la seguente: «1-quater.» e sostituire le parole: «commi 1 e 1-bis» con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-ter»;

al capoverso 1-quater, sostituire la numerazione: «1-quater.» con la seguente: «1-quinquies.» e sostituire le parole: «commi 1 e 1-bis» con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-ter»;

al numero 5), capoverso 3-ter, sostituire la numerazione: «3-ter.» con la seguente: «3-quater.» e sostituire le parole: «commi 3 e 3-bis» con le seguenti: «commi 3, 3-bis e 3-ter»;

al numero 6), sostituire le parole: «commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis» con le seguenti: «commi 1, 1-bis, 1-ter, 3, 3-bis e 3-ter»;

alla lettera e):

al numero 3), capoverso 3-ter, sostituire la numerazione: «3-ter.» con la seguente: «3-quater.» e sostituire le parole: «al comma 3-bis» con le seguenti: «ai commi 3-bis e 3-ter»;

al numero 4), sostituire le parole: «commi 1 e 3-bis» con le seguenti: «commi 1, 3-bis e 3-ter»;

all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 4-ter), sostituire le parole: «commi 1-bis, 3 e 3-bis» con le seguenti: «commi 1-bis, 1-ter, 3, 3-bis e 3-ter»;

all'articolo 3, comma 1, capoverso 1.1, sostituire le parole: «1-bis, 3 e 3-bis» con le seguenti: «1-bis, 1-ter, 3, 3-bis e 3-ter»;

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «1-bis, 3 e 3-bis» con le seguenti: «1-bis, 1-ter, 3, 3-bis e 3-ter»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «1-bis, 3 e 3-bis» con le seguenti: «1-bis, 1-ter, 3, 3-bis e 3-ter»;

all'articolo 6, comma 1, lettera c):

al numero 2), capoverso b):

al numero 3-bis), sostituire la numerazione: «3-bis)» con la seguente: «4)» e sostituire le parole: «commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo» con le seguenti: «commi 1-bis e 3-bis»;

al numero 3-ter), sostituire la numerazione: «3-ter)» con la seguente: «5)» e sostituire le parole: «commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo» con le seguenti: «commi 1-ter e 3-ter»;

al numero 3-quater), sostituire la numerazione: «3-quater)» con la seguente: «6)»;

al numero 3), capoverso b-bis):

al numero 3), sopprimere le parole: «primo periodo,»;

al numero 4), sostituire le parole: «comma 3-bis, secondo periodo» con le seguenti: «comma 3-ter».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 19-ter, sostituire le parole: «Fermo il reato di cui» con le seguenti: «Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui».

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole: «, secondo le disposizioni di cui» con le seguenti: «Si applicano le disposizioni di cui».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «, secondo le disposizioni di cui» con le seguenti: «Si applicano le disposizioni di cui».

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (AS 1634)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di valutare l'efficacia delle disposizioni di riforma della disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, si ritiene opportuno che il Ministro dell'istruzione e del merito riferisca periodicamente alle Camere con una relazione sull'impatto in termini formativi e orientativi delle nuove modalità di svolgimento dell'esame, fornendo dati, informazioni ed elaborazioni di confronto con gli esiti derivanti dall'applicazione della disciplina previgente;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

il decreto-legge si compone di sette articoli, oltre alla clausola di entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, nel preambolo le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento della decisione del Governo di adottare un provvedimento provvisorio con forza di legge sono indicate con riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di profilo diverso e di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo e alle finalità indicate nel preambolo del decreto-legge;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge, che sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 62 del 2017, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito entro un termine che decorre «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». In realtà, quando si introduce la previsione di un provvedimento attuativo tramite novellazione di norme vigenti, è preferibile stabilire il termine di adozione fuori dalla novella stessa, in un comma autonomo dell'atto normativo. In caso contrario – soprattutto quando, come nel caso in esame, la previsione è inserita in

una partizione dell'articolo inferiore al comma – si richiede all'interprete e, in ultima istanza, al cittadino uno sforzo supplementare per verificare l'effettiva vigenza di ogni singola disposizione anziché quella dell'atto legislativo nel suo complesso. Se, infatti, l'intenzione del legislatore di fare decorrere il termine dalla data di entrata in vigore della novella è comunque chiara, con questo tipo di intervento risultano, invece, più difficoltose l'individuazione dell'effettiva vigenza di un singolo periodo o parte di esso in un testo normativo e la definizione in modo univoco del termine per l'adozione del provvedimento attuativo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 2, prevede, a seguito delle novelle recate dal comma 1 al decreto legislativo n. 62 del 2017, che l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sia ridenominato «esame di maturità» in tutta la legislazione. Tale ridenominazione è strutturata come una novella generica, da applicare ovunque ricorra la denominazione; tuttavia ciò non tiene conto del fatto che l'espressione non sempre ricorre nella sua forma completa, a partire proprio dal medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017 che, nel capo III, fa quasi sempre riferimento all'esame di Stato *tout court*. Appare pertanto preferibile una formulazione redatta in forma diversa dalla novella;

l'articolo 1, comma 4, amplia i compiti dell'INVALSI, attribuendogli quello della «restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale». Il fine della disposizione, come chiarito dalla relazione illustrativa, è quello di contribuire «a valorizzare il *curriculum* in un'ottica di personalizzazione e riconoscimento delle competenze acquisite, nonché ai fini dell'orientamento». Tuttavia, il termine «restituzione» non sembra appropriato rispetto a una funzione che sembra essere – anche sulla base della relazione illustrativa – di trasmissione o comunicazione dei risultati individuali delle studentesse e degli studenti nelle prove nazionali «per garantire la base giuridica per il trattamento ulteriore di dati, rispetto a quello originariamente previsto, e per perseguire una finalità distinta – di carattere individuale – rispetto a quella iniziale del trattamento [dei dati] da parte dell'INVALSI, che è incentrata sulla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema scolastico». Appare quindi opportuno un intervento di modifica; l'articolo 2 introduce il comma 8-*bis* nell'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, in materia di filiera formativa tecnologico-professionale. Il secondo periodo del suddetto comma 8-*bis* prevede che il dirigente scolastico proponga al Ministero la candidatura per l'attivazione dei percorsi della suddetta filiera «in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo». Tuttavia, l'articolo 25-*bis* fa riferimento, nei suoi vari commi, a soggetti diversi, non tutti parte degli accordi di rete; il riferimento andrebbe, dunque, più correttamente limitato al solo comma 3 dell'articolo 25-*bis*, che tratta della conclusione degli accordi di rete;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita la Commissione di merito a valutare la proposta emendativa di seguito indicata:

All'articolo 1, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione per l'anno scolastico

precedente sull'impatto in termini formativi e orientativi dell'esame di Stato, fornendo dati, informazioni ed elaborazioni di confronto con gli esiti derivanti dall'applicazione della disciplina previgente».

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare la proposta emendativa di seguito indicata:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

conseguentemente, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'esame di maturità di cui al comma 1».

All'articolo 1, comma 4, capoverso a-bis), sostituire la parola: «restituzione» con la seguente: «comunicazione».

All'articolo 2, comma 1, capoverso 8-bis, sostituire le parole: «soggetti di cui al presente articolo» con le seguenti: «soggetti di cui al comma 3».

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria (AS 1639)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla richiesta di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169;

il disegno di legge include nel perimetro della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica anche i territori delle regioni Marche e Umbria, in quanto regioni in transizione ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e dell'allegato 2 alla decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1130 della Commissione, del 5 luglio 2021, così equiparandole alla regione Abruzzo, anch'essa regione in transizione e già inclusa – insieme a Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna – all'interno del perimetro della ZES dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

le disposizioni relative alla istituzione della Zona economica speciale (ZES) mirano a promuovere il superamento del divario economico e sociale delle aree territoriali del Mezzogiorno. Con l'inclusione di Marche e Umbria, le regioni alle quali si applica il regime speciale diventano dieci, ovvero una parte estremamente significativa del territorio nazionale. Appare, pertanto, essenziale disporre di dati e informazioni sull'applicazione della disciplina in questione e di un'analisi dell'impatto delle misure in questione, con particolare riguardo agli loro effetti economici e occupazionali;

l'estensione del credito d'imposta alle due nuove Regioni è accompagnata da uno stanziamento di risorse disposto dall'articolo 3, comma 4, con un incremento di 30 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 3, comma 14-*octies*, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 per il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica. Tuttavia, benché l'incremento dello stanziamento risulti significativo rispetto all'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina, non è chiaro se quest'ultimo credito d'imposta possa avere nel 2025 un tiraggio superiore a quei 100 milioni di euro che residuerebbero al comma 11 del citato articolo 5 all'esito dell'approvazione del disegno di legge in esame;

inoltre, l'assenza di AIR a corredo del disegno di legge – motivata con il ridotto impatto di un intervento che si rivolge a un numero limitato di destinatari disponendo uno stanziamento aggiuntivo di risorse di 30 milioni di euro per il solo anno 2025 – non consente di valutare l'efficacia delle misure in questione, in particolare del contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Non sono, infatti, disponibili dati sull'effettivo utilizzo dello stanziamento di 80 milioni di euro già disponibili a legislazione vigente, né sull'assorbimento su base regionale di risorse che sono fruibili in tutte le Regioni comprese nel perimetro della Zona economica speciale per il Mezzogiorno;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 2, il comma 1 prevede che si provveda all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2023, al fine di ricomprendervi le regioni Marche e Umbria. Nel farlo il comma riproduce testualmente il comma 1 del suddetto articolo 11 nella parte in cui determina i contenuti del Piano, creando un effetto di ridondanza sulle disposizioni successive che la richiamano. Il comma infatti stabilisce che si debba aggiornare il Piano «al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonché le modalità di attuazione», lasciando indeterminato l'oggetto o gli oggetti da attuare, che potrebbero essere, in una scala discendente, il Piano nel suo complesso, oppure la promozione e il rafforzamento dei settori o gli investimenti e gli interventi prioritari o persino la riconversione industriale o la transizione energetica. Poiché si ritiene, in un'ottica sistematica e con riferimento al Piano già in vigore, che ci si riferisca all'attuazione del Piano strategico nel suo complesso, appare opportuno un intervento di modifica;

all'articolo 2, il comma 2 prevede che, nelle more dell'aggiornamento, si applichino alle regioni Marche e Umbria le previsioni del Piano strategico vigente. Quest'ultimo tuttavia non è citato esplicitamente e il rinvio è fatto alle «previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024», e cioè esattamente il decreto di approvazione del Piano, decreto che però non contiene altra previsione che la suddetta approvazione. Il rinvio al Piano dovrebbe quindi essere esplicitato;

all'articolo 3, comma 4, la clausola di copertura finanziaria prevede che agli oneri si provveda mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy «ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104». In realtà, il comma 1 del citato articolo 5 non reca alcuna previsione relativa all'iscrizione di somme in uno stato di previsione della spesa, ma si limita a stabilire la concessione di un credito d'imposta, mentre i commi seguenti ne definiscono caratteristiche e modalità di fruizione e solo il comma 11 identifica le risorse da destinare alla misura, peraltro senza esplicitarne l'apposita iscrizione nello stato di previsione. Dando per scontato

che la disposizione abbia comportato la detta iscrizione, si ritiene che il rinvio al comma 1 sia impreciso e fuorviante e che la soluzione migliore, ove non si voglia rinviare al solo comma 11 che contiene riferimenti a un maggiore insieme di risorse, sia fare riferimento all'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023 nel suo complesso; in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita la Commissione di merito a valutare la proposta emendativa di seguito indicata:

All'articolo 3, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Nel capo III del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente: “Art. 17-bis. - (Relazione alle Camere) - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, nella quale sono evidenziati l'impatto delle misure e i risultati conseguiti in termini di sviluppo economico e incremento occupazionale”».

Invita il Governo a chiarire se il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, possa avere nel 2025 un tiraggio superiore a quei 100 milioni di euro che residuerebbero al comma 11 del citato articolo 5 all'esito dell'approvazione del disegno di legge in esame;

invita, inoltre, il Governo a fornire dati sull'effettivo utilizzo dello stanziamento di 80 milioni di euro disponibili a legislazione vigente come contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con particolare riguardo all'assorbimento delle risorse su base regionale;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 2, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «del medesimo Piano strategico».

All'articolo 2, comma 2, le parole: «previsioni di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto».

All'articolo 3, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, comma 1,».

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia (AS 1660), approvato dalla Camera dei deputati

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato preliminarmente che la ristrettezza dei tempi intercorsi tra l'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva e la sua calendarizzazione in Aula non consente un esame adeguato del provvedimento;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, nel preambolo le ragioni poste a fondamento della decisione del Governo di adottare un provvedimento provvisorio con forza di legge sono indicate con riferimento a ogni singolo articolo, senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo. Pur afferendo tutte all'ambito della giustizia, le disposizioni risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, ben sei commi del testo originario richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi;

all'esito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, ai nove articoli, oltre alle disposizioni finanziarie e alla clausola di entrata in vigore, dai quali era originariamente composto il decreto-legge, risultano aggiunti altri due articoli, nonché cinque nuovi commi;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo ad assicurare la tempestiva presentazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione a corredo dei disegni di legge, per consentire a questo Organo parlamentare di adempiere alle funzioni istituzionali di cui all'articolo 20-bis del Regolamento del Senato;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (AS 1689)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge in esame non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla documentazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

il disegno di legge dà attuazione agli indirizzi delineati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025. Nel complesso, appare chiara la scelta di dare priorità a un numero limitato di misure, mentre sono progressivamente riassorbiti o riordinati interventi temporanei o di natura agevolativa;

l'articolo 37, recante misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato, introduce azioni volte a promuovere l'occupazione stabile, con particolare attenzione ai giovani, alle donne svantaggiate e ai lavoratori delle aree comprese nella Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. A tale scopo vengono stanziati 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028, per finanziare esoneri parziali dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato o trasformino contratti a termine nello stesso periodo. Il comma 3 prevede opportunamente un progetto di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'incentivo rispetto agli obiettivi di incentivare l'occupazione giovanile stabile, promuovere le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate, nonché sostenere lo sviluppo della ZES unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali;

l'articolo 95 prevede la proroga del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 nelle strutture produttive della ZES unica, autorizzando una spesa di 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028, con un aumento rispetto allo stanziamento per il 2025 (1,6 miliardi) solo per il primo anno. Nell'ambito delle attività conoscitive svolte dalla Commissione di merito, Il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica ha evidenziato, sulla base di un'analisi degli effetti del provvedimento in vigore nel 2025 per le società di capitali, come le modifiche normative introdotte dal 2024, in particolare l'esclusione dall'agevolazione dei progetti di investimento con un costo complessivo inferiore a 200mila euro e l'ampliamento degli investimenti ammissibili agli immobili strumentali, abbiano comportato una riduzione significativa della platea dei beneficiari, un'accentuazione della distribuzione del credito a favore delle grandi imprese (con almeno 50 addetti e almeno 10 milioni di fatturato) e, sotto il profilo settoriale, una redistribuzione del beneficio dalla manifattura agli altri servizi. Pertanto, si ritiene utile che il Governo svolga una valutazione dell'impatto delle misure in questione, nella quale siano evidenziati i principali beneficiari, le tipologie di investimenti finanziati e i risultati conseguiti in termini di sviluppo economico e incremento occupazionale, tenuto conto

anche delle specificità dei singoli territori, con particolare riguardo alle aree di crisi industriale complessa e alle zone colpite da calamità naturali;

con l'approvazione definitiva, il 29 ottobre 2025, del disegno di legge recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie, è stata introdotta nel nostro ordinamento la valutazione di impatto generazionale (VIG), strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva – effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 – degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale. Poiché le scelte di bilancio e di politica economica devono essere guidate dal principio di sostenibilità anche generazionale e in considerazione dell'esigenza di contrastare l'invecchiamento demografico del Paese, si ritiene opportuno prevedere l'applicazione della VIG anche alle misure contenute nei disegni di legge di bilancio;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

il disegno di legge appare nel complesso redatto in maniera chiara e nel rispetto delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi; si rilevano, tuttavia, alcune criticità e imperfezioni redazionali, per le quali si propongono le modifiche che appaiono necessarie;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

nel titolo II della sezione I del disegno di legge, recante misure in materia fiscale e per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, si trovano numerosi riferimenti a normativa fiscale, ai quali si aggiungono due ulteriori riferimenti, contenuti in altri titoli del disegno di legge, al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (articolo 86, comma 4) e all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (articolo 96, comma 4). La normativa in questione è stata recentemente oggetto di riordino nell'ambito dell'attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale disposta dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, in particolare con il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e con il testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Entrambi i decreti legislativi, rispettivamente agli articoli 101 e 241, provvedono ad abrogare tutte le disposizioni che sono adesso raccolte e sistematizzate al loro interno con la decorrenza del 1° gennaio 2026 (articoli 102 e 243, rispettivamente), e cioè alla medesima data in cui entrerà in vigore la legge di bilancio, a norma dell'articolo 154 del disegno di legge. Benché i suddetti articoli 101 e 241, rispettivamente al comma 3 e al comma 2, prevedano esplicitamente la clausola secondo cui ogni riferimento alle disposizioni abrogate deve essere riferito alle corrispondenti disposizioni dei rispettivi testi unici, la coincidenza della data di entrata in vigore della legge di bilancio con quella di decorrenza dell'efficacia dei suddetti testi unici avrebbe suggerito, nella redazione del disegno di legge, di sostituire a tutti i riferimenti normativi in procinto di essere abrogati quelli che saranno pienamente vigenti dal 1° gennaio prossimo o al massimo di affiancarli in quei pochi casi nei quali il riferimento potesse essere sia alla disposizione già

abrogata che a quella vigente al 1° gennaio, trattandosi di eventi che possono aver già avuto luogo o avere luogo dopo tale data. La questione illustrata, che si rileva in numerosi articoli del disegno di legge, è particolarmente significativa con riferimento a due disposizioni di novella legislativa, che intervengono sia sulla normativa precedente che su quella in procinto di acquistare vigenza. Questa modalità di intervento appare contraria alla logica della successione delle norme nel tempo, poiché si apporta una modifica a una disposizione che sarà a tutti gli effetti abrogata nel momento in cui l'intervento di modifica entrerà in vigore. Anche se, in astratto, vi fosse la probabilità di un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni abrogative, la modifica andrebbe apportata soltanto nell'atto che dispone il differimento, poiché in caso contrario, con la tecnica utilizzata nel disegno di legge di bilancio, si crea invece un'incongruenza per cui l'efficacia dell'abrogazione perde chiarezza, a causa del fatto che una modifica alla norma abrogata è invece pienamente in vigore soltanto all'atto dell'abrogazione medesima. In tale ottica, appare opportuno intervenire su due disposizioni del disegno di legge di bilancio, in particolare l'articolo 25, comma 1, e l'articolo 26, comma 2. Più precisamente, all'articolo 25, comma 1, le lettere *b)* e *c)* apportano la medesima novella, rispettivamente all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026, e all'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, che lo sostituisce; per i motivi sopra esposti, si ritiene che la novella debba essere apportata al solo articolo 30 del testo unico. Similmente, all'articolo 26, il comma 2 apporta la medesima novella all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006, abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026, e all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, che lo sostituisce. La tecnica legislativa utilizzata non è corretta innanzitutto perché ciascuna delle due disposizioni dovrebbe essere novellata con una disposizione a sé stante; inoltre, come nel caso precedente e per i medesimi motivi, si ritiene che la novella debba in realtà essere apportata soltanto all'articolo 5 del testo unico;

l'articolo 24, comma 9, prevede che l'articolo 13 della legge n. 289 del 2002 sia «abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi». Tuttavia l'abrogazione, ovvero la soppressione formale di una disposizione, è applicabile solo in maniera assoluta: una norma è vigente o non lo è, non può esserlo «limitatamente» a una sua parte, aprendo uno spazio eccessivo all'interpretazione. Si può ottenere l'effetto voluto, anziché con la tecnica dell'abrogazione, con una diversa formula redazionale;

l'articolo 58, comma 2, introduce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025 un comma 1-*ter* contenente un riferimento alla «tabella di cui allegato II alla presente legge», ma non introduce – come sarebbe necessario – un allegato II (o più correttamente I-*bis*) nel decreto-legge, facendo invece riferimento a un allegato del disegno di legge di bilancio;

l'articolo 98, comma 2, secondo periodo, prevede che «i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Il rinvio generico a una serie di commi dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 andrebbe

corretto con quello puntuale al comma o commi ai quali si fa effettivamente riferimento. La materia oggetto del decreto in questione è disciplinata, nella legge n. 207 del 2024, dai commi da 502 a 508 dell'articolo 1, ma nello specifico i commi che riguardano il decreto sono il 502, che ne prevede l'adozione e che viene sostituito dal comma 1 dell'articolo qui illustrato, e il 504, che ne definisce i contenuti;

l'articolo 106, comma 1, capoverso 64, contiene un analogo riferimento indefinito ai «commi 335 e seguenti» dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021. Anche in questo caso, è necessario correggere il rinvio generico ai commi "seguenti", dal momento che l'articolo 1 della legge di bilancio del 2022 si compone di 1013 commi;

l'articolo 108, comma 8, modifica il comma 357 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 come segue: «8. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025"». La prima delle due novelle interviene sull'alinea del comma 357, tuttavia la seconda, che introduce un nuovo periodo, non può essere aggiunta né all'alinea medesimo, perché andrebbe ad interrompere la necessaria concatenazione sintattica dello stesso con le lettere che ne dipendono, né alla fine della lettera *b)* perché si applica all'intera previsione del comma, inclusa la lettera *a)*. Il problema può essere risolto con una leggera inversione delle frasi, che trasformi il periodo aggiunto in un inciso nell'alinea senza intaccarne struttura e consequenzialità;

l'articolo 112, comma 47, lettera *b)*, numero 2.2), introduce la lettera *h-quater*) nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023, che elenca i compiti del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, assegnandogli compiti di coordinamento, la quale contiene un riferimento alle «finalità di cui al comma 3-*bis*» senza ulteriore determinazione, come se si trattasse di un comma del medesimo articolo 3. Tuttavia l'articolo 3 non ha un comma 3-*bis*, per cui si rende necessaria un'identificazione precisa del riferimento, che si ritiene, per ragioni sistematiche, possa essere il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 39; l'articolo 115, comma 5, lettera *a)*, numero 1), si trova un riferimento indefinito ai «commi 897 e seguenti» dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Il riferimento dovrebbe essere precisato facendo più correttamente riferimento ai commi da 897 a 900;

l'articolo 126, comma 5, reca un riferimento indefinito ai «commi 498 e seguenti» dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che dovrebbe essere precisato;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 4, comma 5, è citata la «certificazione unica dei redditi» senza ulteriore indicazione o riferimento normativo. Tuttavia al comma 3 dell'articolo 8 si fa riferimento, del tutto analogamente, alla «certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322». Poiché si dovrebbe trattare della stessa certificazione, si ritiene utile uniformare le due citazioni, che si trovano a poca distanza l'una dall'altra, anche al fine di evitare ambiguità;

l'articolo 11, comma 2, dispone che l'aumento dell'imposta sostitutiva per coloro che trasferiscono la residenza in Italia, previsto dal comma 1, si applichi a coloro che «hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile». L'espressione riprende con la variazione evidenziata quanto disposto dall'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (preferendola a quella dell'articolo 24-*bis*, modificato al comma 1 dell'articolo qui analizzato, che parla di trasferimento della «residenza in Italia»); tuttavia è evidente che l'articolo 43 del codice civile non prevede alcuna finalità, limitandosi a definire cosa si intende per «residenza» e «domicilio». Si ritiene quindi necessario correggere la locuzione «ai fini» con «ai sensi», valutando l'opportunità di adeguare l'intera espressione alla lettera dell'articolo 24-*bis*, in cui è contenuta materialmente la disposizione da applicare;

l'articolo 13, comma 1, lettera a), reca una formulazione involuta che si ritiene opportuno semplificare;

nell'articolo 23 si fa ripetutamente riferimento alla «dichiarazione di cui al comma 5», quella con cui il debitore manifesta la volontà di procedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. Tuttavia, al comma 11 dopo un primo rinvio al comma 5 nel primo periodo, al secondo periodo si trova una «dichiarazione di cui al comma 1» e benché al comma 1 si trovi il riferimento alle «dichiarazioni annuali», dal contesto si desume che anche in questo caso il riferimento avrebbe dovuto essere al comma 5;

gli articoli 25, 26 e 27 dettano disposizioni al fine di attuare la riforma 1.12 del PNRR «come da modifiche in corso di riprogrammazione», espressione della quale non si coglie l'esatto significato e priva di contenuto normativo;

l'articolo 32, comma 1, introduce disposizioni «in attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111», ma la delega recata dai detti articoli risulta, almeno in parte, già attuata con il decreto legislativo n. 192 del 2024;

l'articolo 33, comma 3, utilizza una formula ambigua, in quanto il riferimento alla «successiva lettera b)», che si ripete poi con la c) e la d), potrebbe riferirsi indifferentemente al comma 1 o al medesimo comma 3. Tuttavia la lettera d) del comma 3 chiarisce che il riferimento è al comma 1, per cui appare necessario un intervento di modifica;

l'articolo 40, comma 4, proroga per l'anno 2026 il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, nel limite di spesa di 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e per un periodo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi. La disposizione riproduce testualmente quella già prevista nel comma 191 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025). A sua volta, il comma 9 dell'articolo 40 proroga per l'anno 2026 le misure di cui ai commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* del medesimo articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, per un ulteriore intervento di integrazione salariale per un massimo di sei mesi e con una spesa di 20 milioni di euro a carico del medesimo Fondo. In tal modo sembrerebbe che le disposizioni dei citati tre

commi siano prorogate due volte, con modalità non sovrapponibili. La spiegazione sta probabilmente nel fatto che i commi da 1-*ter* a 1-*quinquies* sono stati aggiunti nell'articolo 44 solo nello scorso giugno, con il decreto-legge n. 92 del 2025, ma di ciò non si è tenuto conto nel replicare la norma dello scorso anno che stabiliva la proroga in riferimento

all'intero articolo. Se ne deduce che la proroga recata dal comma 4 debba essere riferita soltanto ai commi 1 e 1-*bis*, eliminando così la duplicazione per i commi successivi; l'articolo 45, comma 1, apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005. In particolare, sostituisce la lettera *c-bis*) del comma 13 del suddetto articolo 6. Già nel testo vigente la lettera *c-bis*) non si lega affatto sintatticamente all'alea del comma che dovrebbe reggerla, ma si configura piuttosto come una disposizione di carattere generale che fa da presupposto ai limiti di investimento elencati nelle lettere precedenti. Poiché la nuova lettera *c-bis*) riproduce la stessa criticità, appare opportuno premettere le disposizioni della nuova lettera *c-bis*) all'alea del comma 13 sopprimendo la lettera *c-bis*) vigente;

gli articoli 48 e 49 concedono un esonero contributivo, che nei commi successivi a quello che lo concede è sempre indicato come «esonero di cui al presente articolo» o «esonero di cui al comma 1» tranne che, rispettivamente, ai commi 4 e 5, nei quali è nominato «esonero contributivo». Al fine di evitare ambiguità, sono opportune alcune correzioni.

all'articolo 49 è utilizzata con riferimento all'orario di lavoro l'espressione inedita «riduzione [...] di almeno quaranta punti percentuali»;

l'articolo 59, comma 7, reca una formulazione non appropriata;

l'articolo 68, comma 1, dispone l'integrazione stabile nel Servizio sanitario nazionale dei servizi resi dalle farmacie «in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute», ma la normativa di riferimento (commi da 403 a 406-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017) non prevede alcuna comunicazione del Ministero della salute all'esito del monitoraggio degli esiti della sperimentazione e tanto meno indica un possibile destinatario di una tale comunicazione, che resta quindi del tutto indeterminato;

l'articolo 68, comma 5, lettera *b*), sostituisce la lettera *c-ter*) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Poiché riprende la terminologia testualmente dalla vigente lettera *c-ter*), la nuova lettera ne riproduce anche le imprecisioni;

l'articolo 96, comma 5, prevede, per le imprese che intendano avvalersi del credito d'imposta previsto dall'articolo, che le spese agevolabili siano certificate da revisori dei conti, i quali nello svolgimento dell'incarico sono tenuti a osservare «i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)». Pur ricorrendo anche in disposizioni di recente adozione, il riferimento al codice etico dell'IFAC sembrerebbe dover essere superato dal cosiddetto «codice italiano di etica e indipendenza», adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 marzo 2023, ai sensi, tra gli altri, del comma 12 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010;

l'articolo 104 istituisce un fondo, a favore dell'Ucraina, destinato all'erogazione di un contributo a dono (comma 1) vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane (comma 2) e il comma 4 prevede che «Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato [...]». Il riferimento agli «interventi di cui al comma 1» non risulta appropriato perché di «interventi» non si parla mai nel presente articolo, semmai di finalità al comma 2. La

relazione tecnica usa il termine al singolare, «intervento di cui al comma 1», nel senso generico di intervento di sostegno da parte dell'Italia e, similmente, il comma 2 del presente articolo usa le parole «azione di sostegno di cui al comma 1». Nella relazione illustrativa, invece, si fa riferimento al «contributo di cui al comma 1» e nel comma 6 dell'articolo 104 al «contributo del fondo di cui al comma 1»;

l'articolo 106, comma 3, lettera *b*), aggiunge un periodo al comma 335-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, prevedendo che «Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa». Sembra necessario chiarire il riferimento introdotto dalla parola “prevista”, tenendo presente che sia il monitoraggio sia la riduzione avvengono ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, anche al fine di chiarire l'intreccio dei riferimenti con il testo già vigente del comma 335-*bis*;

l'articolo 110, comma 1, lettera *b*), numero 1), sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016 con due periodi, dei quali il primo introduce un riferimento al decreto previsto dall'articolo 13, comma 5, della medesima legge e il secondo regola le condizioni alle quali possono essere superati i limiti stabiliti dal medesimo decreto «fermo quanto previsto dall'ultimo periodo». Dalla formulazione della novella il riferimento parrebbe essere all'ultimo periodo del comma novellato, il comma 1 dell'articolo 21, tuttavia la mancata precisazione «del presente comma» determina l'insorgere del dubbio che il riferimento possa essere invece, anche per motivi di merito, all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 13. Si rende quindi necessario un intervento che renda inequivocabile il riferimento;

l'articolo 114, comma 2, prevede che siano proporzionalmente ridotti, per un totale di 100 milioni di euro per l'anno 2026, gli importi del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 786 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, facendo riferimento puntuale alla tabella 1 di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal medesimo comma 786, che tuttavia non risulta essere ancora stato adottato nonostante la fissazione del termine al 28 febbraio 2025. Il riferimento non è quindi ammissibile al momento. Nel caso in cui si preveda che il decreto del Ministro sia adottato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, sarà necessario integrare il riferimento; ove invece si tratti di un provvedimento di cui si prevede l'adozione, ma non se ne conoscono i tempi, è opportuno modificare il testo;

l'articolo 129, comma 9, prevede, al fine di potenziare il sistema dei controlli, che le pubbliche amministrazioni «sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», utilizzando una terminologia imprecisa, giacché il comma 9 del citato articolo 44 non prevede denunce ma solo la trasmissione di dati e informazioni, né appaiono corrette le espressioni “evento fruito” e “dante causa”;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 95, invita il Governo a svolgere una valutazione dell'impatto delle misure relative ai crediti d'imposta nella ZES unica e nelle zone logistiche semplificate, nella quale siano evidenziati i principali beneficiari, le tipologie di investimenti finanziati e i risultati conseguiti in termini di sviluppo economico e incremento occupazionale, tenuto conto anche delle specificità dei singoli territori, con particolare riguardo alle aree di crisi industriale complessa e alle zone colpite da calamità naturali;

invita, altresì, il Governo, nell'ambito della definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei criteri e delle modalità di svolgimento della valutazione di impatto generazionale, a prevedere l'applicazione della VIG ai disegni di legge di bilancio;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 24, comma 9, sostituire le parole: «è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi» con le seguenti: «cessa di avere efficacia limitatamente alla previsione della facoltà per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi».

All'articolo 25, comma 1, sopprimere la lettera b).

All'articolo 26, comma 2, sopprimere le parole: «37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo».

All'articolo 58, al comma 2, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «allegato II alla presente legge» con le seguenti: «allegato I-bis al presente decreto» e dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Nel decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo l'allegato I è aggiunto l'allegato I-bis, di cui all'allegato II alla presente legge».

Conseguentemente, all'allegato II, dopo le parole: «(articolo 58, comma 2)» inserire le seguenti: «“Allegato I-bis (articolo 14, comma 1-ter)» e dopo la tabella aggiungere i seguenti segni di interpunzione: “”.».

All'articolo 98, comma 2, sostituire le parole: «da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 502 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 1 del presente articolo ».

All'articolo 106, comma 1, capoverso 64, sostituire le parole: «commi 335 e seguenti» con le seguenti: «commi da 335 a 337».

All'articolo 108 sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026, esclusivamente a condizione che i requisiti prescritti siano perfezionati entro il 31 dicembre 2025, sono concesse ai seguenti soggetti:"».

All'articolo 112, comma 47, lettera b), numero 2.2), capoverso h-quater), dopo le parole: «comma 3-bis» inserire le seguenti: «dell'articolo 1».

All'articolo 115, comma 5, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «commi 897 e seguenti» con le seguenti: «commi da 897 a 900».

All'articolo 126, comma 5, sostituire le parole: «commi 498 e seguenti» con le seguenti: «commi da 498 a 501».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: «certificazione unica dei redditi» con le seguenti: «certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43» con le seguenti: «hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 43».

All'articolo 13, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi» con le seguenti: «L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 26 per cento per i redditi diversi e gli altri proventi».

All'articolo 23, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «dichiarazione di cui al comma 1» con le seguenti: «dichiarazione di cui al comma 5».

All'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «dell'attuazione» con le seguenti: «della piena attuazione».

All'articolo 33, comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera b)» con le seguenti: «di cui alla lettera b) del medesimo comma 1», alla lettera b), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera c)» con le seguenti: «di cui alla lettera c) del medesimo comma 1» e, alla lettera c), sostituire le parole: «di cui alla successiva lettera d)» con le seguenti: «di cui alla lettera d) del medesimo comma 1».

All'articolo 38, comma 3, sostituire le parole: «Per effetto di quanto disposto dai commi» con le seguenti: «Ai fini di quanto disposto dai commi».

All'articolo 40, comma 4, dopo le parole: «all'articolo 44» inserire le seguenti: «, commi 1 e 1-bis,».

All'articolo 43, comma 8, sostituire le parole: «Per effetto di quanto disposto dal comma» con le seguenti: «Ai fini di quanto disposto dal comma».

All'articolo 43, comma 9, sostituire le parole: «Per effetto di quanto stabilito dal comma» con le seguenti: «Ai fini di quanto stabilito dal comma».

*All'articolo 45, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 13:*

1) all'alinea, sono premessi i seguenti periodi: "Il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali";

2) la lettera *c-bis*) è abrogata».

All'articolo 47, comma 1, alinea, sostituire le parole: «Per effetto di quanto disposto dal primo periodo» con le seguenti: «Ai fini di quanto disposto dal primo periodo».

All'articolo 48, comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «contributivo».

All'articolo 49, comma 1, sostituire le parole: «di almeno quaranta punti percentuali» con le seguenti: «pari almeno al 40 per cento».

All'articolo 49, comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «contributivo».

All'articolo 59, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il trattenimento in servizio di cui al comma 5 cessa comunque al compimento del sessantaduesimo anno di età del personale trattenuto».

All'articolo 65, comma 2, sostituire le parole: «per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM» con le seguenti: «per la piena realizzazione degli obiettivi del PANSM».

All'articolo 68, comma 5, lettera b), capoverso c-ter), sostituire le parole: «dall'accordo nazionale» con le seguenti: «dall'accordo collettivo nazionale» e sostituire le parole: «accordi regionali», ovunque ricorrono, con le seguenti: «accordi di livello regionale e provinciale».

*All'articolo 96, comma 5, sostituire le parole: «osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)» con le seguenti: «sono tenuti al rispetto del codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 marzo 2023 e pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».*

All'articolo 104, comma 4, sostituire le parole: «Per la gestione degli interventi di cui al comma 1» con le seguenti: «Per la gestione del contributo di cui al comma 1».

All'articolo 106, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa» con le seguenti: «qualora la riduzione prevista dal primo periodo avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa, non si dà luogo alla rilevazione di cui al medesimo primo periodo né al monitoraggio di cui al citato articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

All'articolo 110, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo» inserire le seguenti: «del presente comma».

All'articolo 114, comma 2, sostituire le parole: «di cui al secondo periodo del comma 786» con le seguenti: «da adottare ai sensi del secondo periodo del comma 786».

All'articolo 129, comma 9, sostituire le parole: «sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «trasmettono mensilmente, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le informazioni relative ai permessi o congedi fruiti e quelle relative alla persona in funzione della quale sono fruiti».

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (AS 1706)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

il decreto-legge reca un intervento ampio e complesso sulla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto in forma di novella alla legislazione vigente e in particolare al decreto legislativo n. 81 del 2008. Le modifiche sono apprezzabilmente disposte per materia e non in ordine di articolo, rendendo l'intervento normativo più comprensibile per cittadini e imprese. Alcune disposizioni avrebbero richiesto maggiore cura sia nella formulazione tecnica delle novelle, sia nella chiarezza e nell'uniformità della terminologia utilizzata;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla "straordinaria necessità e urgenza di assicurare la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato con le precedenti deliberazioni del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, al fine di consentire, per un breve periodo, l'attuazione degli interventi di protezione civile con tutte le deroghe e le semplificazioni del quadro normativo che la condizione di stato di emergenza consente", nonché alla "straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro";

al riguardo, si rileva l'assenza di argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge. Anche in presenza di un intervento normativo necessario e urgente ai fini di una piena tutela di un diritto fondamentale dell'individuo quale quello alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro è, infatti, indispensabile che sia indicata specificamente l'imprevedibilità del caso;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico. Pur afferendo agli ambiti materiali descritti nel titolo, le disposizioni risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 19 del decreto-legge inserisce i commi da 701-*bis* a 701-*sexies* all'articolo 1 della legge n. 178 del 2020. Nello specifico, il comma 701-*bis* introduce un riferimento a un allegato, che è indicato come «l'allegato 1 al presente decreto» senza tenere conto del fatto che il comma è in realtà una novella introdotta in una legge vigente, e che quindi non può fare riferimento all'allegato al decreto-legge, peraltro in corso di conversione; al contrario deve essere previsto un apposito comma aggiuntivo dell'articolo 19 del decreto-legge che inserisca l'allegato, come allegato G-*bis*, nella medesima legge n. 178 del 2020, rendendo coerente il riferimento nel comma nuovamente introdotto. Tale intervento, strettamente necessario, sarà esplicitato nella proposta di coordinamento formale presentata al disegno di legge;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 1, autorizza l'INAIL «a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico». L'espressione "in bonus" è tratta direttamente dal gergo assicurativo, per riferirsi al meccanismo che vede diminuire il valore del premio assicurativo a fronte del ridursi dell'indice di sinistrosità, premiando così l'assicurato che mette in atto comportamenti virtuosi al fine di ridurre o addirittura eliminare i sinistri. La formula tuttavia non ricorre mai prima d'ora nel contesto normativo e risulta di difficile interpretazione da parte di chi non abbia dimestichezza col gergo di cui fa parte. A ciò si aggiunga che il comma 4, nell'escludere dal vantaggio che deriva dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 le imprese che siano state precedentemente condannate per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, utilizza a sua volta la parola «bonus», ma per intendere il vantaggio appunto, il beneficio, come se si trattasse di un qualche tipo di erogazione. Se in riferimento al comma 1 appare necessario elaborare una definizione più chiara del concetto di oscillazione in bonus, che eventualmente renda anche esplicite le varianti da prendere in considerazione nell'effettuare la revisione delle aliquote dei premi, rispetto al comma 3 si suggerisce un intervento di modifica;

l'articolo 2, comma 2, prevede che una quota di alcune risorse dell'INAIL sia riservata alle imprese agricole «iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». Da tale formulazione risulta che a dover avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione europea sia l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, ma è legittimo ritenere che sia invece la destinazione di risorse statali a una parte soltanto delle imprese agricole a dover rispettare la normativa in questione. Appare, dunque, necessario modificare la disposizione;

l'articolo 4, comma 8, autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere alcune unità, distinte, nelle lettere a) e b), in «[...] unità nel ruolo ufficiali, [...] unità del ruolo ispettori e [...] unità del ruolo appuntati e carabinieri». Poiché non sembra esserci una ragione per la differenza nell'uso di "nel" o "del", si suggerisce un intervento di uniformazione;

l'articolo 5, comma 1, modifica diversi articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008. Più in dettaglio, il numero 2) della lettera d) sostituisce il comma 14 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che le competenze acquisite nelle attività di formazione sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro siano registrate «nel fascicolo elettronico

del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150». Il riferimento appare impreciso, giacché il fascicolo elettronico del lavoratore è istituito e disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Inoltre, la lettera *e*) sostituisce il comma 4-*bis* dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che, sessanta giorni dopo il termine previsto per il raggiungimento dell'accordo in Conferenza Stato-regioni sulla revisione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il Ministro della salute possa intervenire con proprio decreto. Per le modalità di redazione della disposizione, non è chiaro se il decreto debba recepire l'accordo o piuttosto, come risulta chiaramente dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, da adottare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo. Da ultimo, il numero 2) della lettera *f*) sostituisce il comma 8-*bis* dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81, introducendo la previsione che gli organismi paritetici effettuino determinate comunicazioni annuali agli organi di vigilanza, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL «per il tramite dell'INAIL»; si ritiene che si tratti di una svista, in quanto sembrerebbe illogico che si trasmetta qualcosa all'INAIL per il tramite di sé stesso, e che quindi l'Istituto vada eliminato dall'elenco dei destinatari; l'articolo 8 prevede l'erogazione di una borsa di studio ai titolari della rendita ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali che frequentino un corso di studi. Nell'elenco di scuole e percorsi che danno diritto alla percezione della borsa è citata a tre riprese l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ma in maniera non univoca e che non sembra del tutto corretta. Al comma 1, che identifica i beneficiari della borsa, sono elencati gli «studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), delle università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)», è necessario specificare che gli studenti, come lo sono delle università e degli ITS Academy, così lo sono delle istituzioni dell'AFAM. Similmente alla lettera *c*) del comma 2, deve essere fatto riferimento alle istituzioni e non agli istituti dell'AFAM; l'articolo 8, comma 5, lettera *b*), prevede che ai fini dell'erogazione della borsa di studio siano compresi nel sistema di istruzione e formazione, oltre alle istituzioni scolastiche del sistema di istruzione e formazione e alle università dell'Unione europea (lettera *a*)), «le scuole, gli istituti, le università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano» (lettera *b*)). Tale formulazione, aldilà di qualche imprecisione sintattico-grammaticale («degli istituti»), è particolarmente ostica. In termini generali, non è chiaro come le suddette scuole, università e istituti contemporaneamente siano «operanti all'estero» e «svolgano le attività di istruzione e formazione e rilascino titoli validi nel territorio italiano», a meno che il riferimento al territorio italiano sia limitato alla validità dei titoli rilasciati. Nello specifico riferito all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'uso della sigla AFAM implica che si tratti di istituzioni che fanno parte di tale settore, specifico dell'organizzazione dell'istruzione superiore del nostro Paese, e non istituzioni simili di altri Stati, come invece farebbe presupporre il fatto che operino all'estero e rilascino titoli non italiani, ma validi nel territorio italiano. È quindi oltremodo opportuna una riformulazione della lettera *b*) che chiarisca gli aspetti evidenziati. Si propone quindi una riformulazione coerente con

l'impianto della norma, che elimini la sigla AFAM al fine di ricomprendere gli istituti di Stati esteri e circoscriva il riferimento al "territorio italiano" alla sola validità dei titoli e non anche allo svolgimento delle attività di istruzione e formazione;

l'articolo 13, comma 1, prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro autorizzi la corresponsione ai dipendenti di una somma forfetaria alternativa a ogni altra indennità e rimborso, per ogni ventiquattro ore di missione per attività ispettive, nei limiti delle risorse disponibili «nell'ambito del bilancio dell'Istituto». Il riferimento all'Istituto sembra essere errato, anche alla luce della relazione tecnica, che fa esplicito riferimento invece al bilancio dell'Ispettorato;

l'articolo 14, comma 4, stabilisce degli obblighi per le «Agenzie per il Lavoro». L'indicazione con lettere maiuscole fa pensare a un'istituzione, mentre si tratta di agenzie che a vario titolo forniscono lavoro, in somministrazione o con altre forme simili, e che sono identificate come agenzie per il lavoro nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Si ritiene opportuno intervenire, integrando il riferimento normativo ai fini della corretta identificazione dei soggetti su cui ricade l'obbligo istituito;

all'articolo 16 sono necessari alcuni interventi al fine di stabilire l'uniformità nella denominazione di alcuni istituti e servizi;

all'articolo 18, comma 1, lettera c), introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 l'articolo 3-bis sulle organizzazioni di volontariato della protezione civile. La lettera b) del comma 2 del citato articolo 3-bis prevede che il legale rappresentante delle organizzazioni sia tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, ma il comma 5 non prevede alcun obbligo e anzi si limita a stabilire che le sedi delle organizzazioni e i luoghi di esercitazione, formazione e intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro. Appare quindi necessario eliminare il rinvio al comma 5; in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo ad assicurare la tempestiva presentazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione a corredo dei disegni di legge, per consentire a questo Organo parlamentare di adempiere alle funzioni istituzionali di cui all'articolo 20-bis del Regolamento del Senato;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «del bonus» con le seguenti: «del beneficio» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «del bonus» con le seguenti: «dal beneficio».

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» con le seguenti: «è riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo

di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». *All'articolo 4, comma 8, lettere a) e b), sostituire le parole: «del ruolo», ovunque ricorrono, con le seguenti: «nel ruolo».*

All'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 14, sostituire le parole: «di cui all'articolo 15» con le seguenti: «di cui all'articolo 14».

All'articolo 5, comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «In caso di mancato raggiungimento dell'accordo,».

All'articolo 5, comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 8-bis, alinea, sostituire le parole: «, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL» con le seguenti: «e all'Ispettorato nazionale del lavoro».

All'articolo 8, al comma 1, sostituire le parole: «delle università e dell'alta formazione» con le seguenti: «delle università, delle istituzioni dell'alta formazione» e, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «dell'università e degli istituti di alta formazione» con le seguenti: «dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione».

All'articolo 8, comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano».

All'articolo 13, comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «bilancio dell'Istituto» con le seguenti: «bilancio dell'Ispettorato» e dopo le parole: «l'Ispettorato» inserire la seguente: «medesimo».

All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole: «Le Agenzie per il Lavoro» con le seguenti: «Le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».

All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: «servizi di prevenzione e sicurezza» con le seguenti: «servizi per la prevenzione e la sicurezza» e dopo le parole: «del comparto e della dirigenza» inserire le seguenti: «dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro»;

alla rubrica, sostituire le parole: «territoriali del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «delle aziende sanitarie locali».

All'articolo 18, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3-bis, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «commi 3, 4 e 5» con le seguenti: «commi 3 e 4».

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio (AS 1714), approvato dalla Camera dei deputati

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato preliminarmente che la ristrettezza dei tempi intercorsi tra l'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva e la sua calendarizzazione in Aula non consente un esame adeguato del provvedimento;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dal Governo in data 29 ottobre 2025;

l'AIR evidenzia come l'intervento normativo tenda a "valorizzare gli istituti giuridici posti dall'ordinamento nazionale a presidio dell'immigrazione legale, soprattutto per motivi di lavoro, portando a regime, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, dispositivi già sperimentati nel territorio nazionale in applicazione di recenti provvedimenti normativi d'urgenza". Descrive, inoltre, gli obiettivi generali e specifici dell'intervento normativo e le modalità e gli strumenti per il monitoraggio degli effetti delle misure adottate anche in termini di accelerazione e semplificazione della gestione dei flussi migratori;

l'AIR non reca, tuttavia, alcuna indicazione circa lo svolgimento di attività di valutazione *ex post* dell'impatto delle misure, finalizzate alla verifica degli effetti prodotti e dei risultati conseguiti rispetto alle finalità perseguite;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o grandi anziane, nonché alla straordinaria necessità e urgenza di incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di manodopera straniera;

secondo l'ATN, la scelta del decreto-legge risiede nell'esigenza "di poter conseguire con la massima sollecitudine le [...] esigenze di affinamento e razionalizzazione del quadro normativo esistente, a beneficio delle istanze di un mercato del lavoro sempre

più dinamico e competitivo, nonché di una più efficiente gestione del fenomeno migratorio”. Sempre secondo l’ATN, “tanto contribuisce ad integrare i requisiti di necessità e urgenza di cui all’articolo 77 della Costituzione della Repubblica”;

in realtà, l’adozione di un provvedimento provvisorio con forza di legge richiede che siano fornite da parte del Governo argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza, ovvero sulla pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge;

sotto il profilo della specificità, dell’omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge si compone di 10 articoli, oltre alle clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore;

all’esito delle modifiche approvate dall’altro ramo del Parlamento, risultano aggiunti un nuovo comma e sei nuove lettere, tutti afferenti all’ambito materiale descritto nel titolo;

in base ai parametri stabiliti dall’articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell’analisi e valutazione d’impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa.

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (AS 1718)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

l'assenza dei predetti elementi istruttori limita le possibilità di analisi e di approfondimento delle scelte normative compiute dal Governo nei due distinti ambiti di intervento del provvedimento;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

il decreto-legge appare nel complesso conforme alle regole redazionali. Si riscontrano, tuttavia, la riproposizione di imprecisioni già presenti in disposizioni vigenti e un utilizzo non corretto, in pochi casi, della tecnica della novella;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

il decreto-legge si compone di due articoli, oltre all'entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla "straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche" e alla "straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

argomentazioni più dettagliate sulle ragioni di indifferibilità e urgenza poste dal Governo a fondamento della decisione di adottare un decreto-legge sono contenute nella relazione illustrativa;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 1, comma 2, dispone un'interpretazione autentica del primo periodo del comma 18 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 e, nel riprendere testualmente il detto periodo, fa riferimento al credito d'imposta «di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti» della legge n. 178 del 2020. Se l'utilizzo dell'espressione "e seguenti" in un riferimento normativo va evitata a norma del paragrafo 12, lettera i), delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, a maggior ragione è necessario applicare tale regola con riferimento ad articoli che contengono un numero particolarmente elevato di commi, come è il caso delle leggi di bilancio; nello specifico, infatti, l'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 si compone di 1150 commi. Appare quindi necessario identificare con precisione i commi a cui si fa riferimento, relativi al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali, che si ritiene siano i commi da 1051 a 1065;

all'articolo 1, la lettera *a*) del comma 3 sostituisce il comma 11-*ter* dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, riproducendo le imprecisioni del testo precedentemente vigente. In particolare, nel riferimento alle certificazioni di cui al comma 11 è ripetuta la specificazione dell'alinea, che però è imprecisa, giacché le lettere del medesimo comma 11 definiscono proprio il contenuto delle dette certificazioni. Similmente è riprodotta la previsione circa la rispondenza del contenuto delle certificazioni alle «disposizioni di cui al presente decreto», rinvio che appare troppo ampio a un decreto che contiene decine di articoli che disciplinano diversi tipi di incentivi e contributi; il rinvio andrebbe quindi limitato al solo articolo 38;

l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), apporta novelle testuali all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, che a sua volta novella alcuni allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006. A norma del paragrafo 12, lettera *e*), delle Regole e raccomandazioni, «quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche [novellato] e non all'atto modificante [novellante]». Ciò è particolarmente importante quando si intendano apportare modifiche ulteriori, giacché è fondamentale che queste si riferiscano con precisione al testo vigente da modificare. È quindi necessario un intervento di modifica;

l'articolo 2, comma 1, lettera *p*), introduce un allegato C-*bis* nel decreto legislativo n. 190 del 2024. Tuttavia, in contrasto con il paragrafo 13 delle Regole e raccomandazioni, che ne fa espressamente divieto, l'allegato è inserito nel testo dell'articolo anziché, sarebbe stato corretto, in allegato al decreto-legge;

l'articolo 2, comma 1, lettera *q*), dispone l'abrogazione di articoli del decreto legislativo n. 199 del 2021; tuttavia, anziché fare riferimento diretto al suddetto decreto legislativo, apporta novelle testuali all'allegato D del decreto legislativo n. 190 del 2024, che contiene le abrogazioni disposte da quest'ultimo. Tale formulazione appare in contrasto con il paragrafo 12, lettera *d*), delle Regole e raccomandazioni, che stabilisce che «non sono ammessi i riferimenti a catena (si rinvia all'articolo *x* che a sua volta rinvia all'articolo 7), effettuando il riferimento sempre alla disposizione base»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), capoverso 11-*bis*, la lettera *a*) del comma 1 del nuovo articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 190 del 2024 pone tra le aree idonee per ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili «i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte». L'espressione non è corretta nell'uso della preposizione articolata (“della” in luogo di “dalla”) e, nel tentativo di utilizzare la forma abbreviata “impianti da fonti rinnovabili”, risulta poco chiara e imprecisa;

il comma 2 del nuovo articolo 11-*bis*, nel riprendere in parte il contenuto dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, cita il PNRR con il riferimento alla decisione del Consiglio ECOFIN che lo approvò in prima istanza e alla prima (e solo la prima) delle successive decisioni del Consiglio che lo hanno modificato. Tale riferimento appare ultroneo, dato che il Piano è citato senza di esso in molta della produzione normativa degli ultimi cinque anni, e incompleto, poiché si sono già succedute altre tre decisioni del Consiglio ECOFIN di modifica del Piano e si è in attesa di un'altra decisione che recepisca le richieste di modifica avanzate dall'Italia lo scorso 10 ottobre;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «commi 1051 e seguenti», ovunque ricorrono, con le seguenti: «commi da 1051 a 1065».

All'articolo 1, comma 3, lettera a), capoverso 11-ter, sopprimere la parola: «alinea,» e sostituire le parole: «presente decreto» con le seguenti: «presente articolo».

All'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera m) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II-bis, punto 1, lettera a-bis), le parole: “ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono soppresse;

b) all'allegato IV, punto 2), lettera d-quater), le parole: “ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” sono soppresse».

All'articolo 2, comma 1, lettera p), sostituire le parole da: «è inserito il seguente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è inserito l'allegato C-bis di cui all'allegato al presente decreto».

Conseguentemente, nel decreto-legge è aggiunto, in fine, il seguente allegato:

*«ALLEGATO
(articolo 2, comma 1, lettera p))
“(Articolo 11-bis)”*

Allegato C-bis

Tabella 1 – Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330

Friuli Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
Trentino-Alto Adige – Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
Trentino-Alto Adige – Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d'Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

c) del 100 per cento della potenza nominale degli impianti da fonti rinnovabili *off-shore* entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

2. Nei casi di impianti *off-shore* la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati».

All'articolo 2, al comma 1, sopprimere la lettera q) e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono abrogati».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso 11-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «impianti della stessa fonte» con le seguenti: «impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile».

All'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso 11-bis, comma 2, sopprimere le parole: «, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,».

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA (AS 1731)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alcuni elementi di valutazione delle misure in questione, con particolare riguardo all'articolo 2 relativo all'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA e all'articolo 4 recante disposizioni in materia di integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia spa in amministrazione straordinaria, sono desumibili dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, che forniscono dati e informazioni sulla platea interessata;
considerata la rilevanza e la molteplicità dei profili relativi alle fattispecie disciplinate, si ritiene opportuno che il Governo predisponga una valutazione di impatto sul complesso delle misure approvate negli ultimi anni per affrontare lo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando in maniera integrata gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali connessi all'attuazione delle misure in questione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

il decreto-legge si compone di quattro articoli, oltre alla clausola di entrata in vigore. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento a tre obiettivi principali. Più precisamente, con il decreto-legge il Governo intende provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in base al citato decreto-legge n. 92 del 2025 per una migliore gestione delle somme già erogate e residue da quelle sinora utilizzate; garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto dall'articolo 77 del decreto-legge n. 73 del 2021 e provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche qualora a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo a predisporre una valutazione di impatto sul complesso delle misure approvate negli ultimi anni per affrontare lo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando in maniera integrata gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica (AS 1742), approvato dalla Camera dei deputati

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato preliminarmente che la ristrettezza dei tempi intercorsi tra l'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva e la sua calendarizzazione in Aula non consente un esame adeguato del provvedimento;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento a due principali finalità, ovvero alla "straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti" per esigenze economiche e finanziarie, nonché in favore delle imprese e delle attività economiche e in materia di investimenti;

il preambolo non fornisce indicazioni circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge, motivazioni che dovrebbero essere specificate con riferimento a ogni singolo articolo o misura del decreto-legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

Il decreto-legge prevede misure specifiche, che riguardano ambiti anche molto differenti tra loro;

all'esito delle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, ai sei articoli, oltre alle disposizioni finanziarie e all'entrata in vigore, dai quali era originariamente composto il decreto-legge, risultano aggiunti altri cinque articoli, undici nuovi commi, nonché una nuova lettera;

l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente provvedimenti provvisori con forza di legge ritenuti dal Governo necessari e urgenti per affrontare casi straordinari;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo ad assicurare la tempestiva presentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione a corredo dei disegni di legge, per consentire a questo Organo parlamentare di adempiere alle funzioni istituzionali di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento del Senato;
sotto il profilo della qualità della legislazione, raccomanda il rispetto del vincolo di omogeneità nella fase di conversione in legge dei decreti-legge, anche al fine di assicurare un iter parlamentare agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale e di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione.



Senato della Repubblica

Servizio per la qualità degli atti normativi

Segreteria del Comitato per la legislazione

Cons. Lorella Di Giambattista

tel. 06 6706 3437

email quan@senato.it

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari.

Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.